

**STUDIO LEGALE
IACOVINO & ASSOCIATI**

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUER N. 1
RESISTENZA
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT.1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC
VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL
VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

**ECC.MO TAR LAZIO
RICORSO**

PER: Il Professore **IGNAZIO ABBATE** (c.f.BBTGNZ79R21F258G), nato a Modica (Rg) il 21.10.1979 e ivi residente alla Via Cornelia n. 22, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;

Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- **Ricorrente**

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO**, in persona del legale rapp.te e Direttore generale p.t.;
- **COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE**, di cui all'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- **Resistenti**

nonché contro

- Sig. **Paolo Terranova**, residente in Carbonia, alla via Dalmazia n. 57, int. 15 (c.a.p. 09013);

- **Controinteressato**

per l'annullamento
previa sospensione cautelare
anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione del ricorrente;
- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del *corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici* bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del *corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;
- del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta da egli sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;
- per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta *computer based*, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta *computer based*, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;
- *in parte qua*, del Bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui prevede che superano la prova scritta e vengano ammessi alla prova orale del concorso i candidati che ottengano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti su 100;
- *in parte qua*, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 10 laddove ha disciplinato la prova scritta e consentito al Bando di individuare il punteggio complessivo utile a superare tale prova al fine dell'ammissione alla prova orale;
- *in parte qua*, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “*avviso prova scritta regione Sardegna*”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

- *in parte qua*, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- *in parte qua*, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione del ricorrente dalla prova orale;
- *in parte qua*, del provvedimento recante la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, circolare MIUR prot. n. 1015 del 22.12.2017, e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui venivano designati membri in posizione di incompatibilità e/o aventi cause ostative all'incarico;
- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela *ex art. 56 c.p.a.*, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità della esclusione del ricorrente dalle prove orali del concorso;

e per la condanna dell'Amministrazione,

previa idonea cautela disposta anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- a procedere alla riammissione del ricorrente, anche con riserva, e in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione dello stesso per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, e dunque per la integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019;
- ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per il ricorrente, e dunque sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso;
- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa, ove occorra e ritenuto necessario, la riedizione e/o il rifacimento della prova scritta (o parte della prova) del concorso in favore del ricorrente, nonché per l'adozione di ogni eventuale

opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte del ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso del medesimo, sempre previa idonea cautela *ex art. 56 c.p.a.*;

e in ogni caso, ove ritenuto necessario, per la condanna dell'Amministrazione, anche previa idonea cautela ai sensi dell'art. 56 o 55 c.p.a.

- alla riedizione o al rifacimento del quesito dell'elaborato del ricorrente salvatosi solo parzialmente, senza integrazioni invece svolte dal ricorrente, e ciò per effetto di difetto di funzionamento del sistema informatico, e rimasto perciò non definito, che ha ottenuto solo per questo il punteggio di 6,50 punti, da parte della Commissione, in luogo di un possibile maggiore punteggio, all'atto della correzione elaborati, in riferimento alla prova scritta del ricorrente, e come emerso all'esito dell'accesso agli atti consentito dal MIUR in data 9 maggio 2019, secondo quanto meglio esposto nel corpo dell'atto;
- solo in subordine, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta integralmente, in favore del ricorrente.

PREMESSA

- 1) Il ricorrente è docente in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.
- 2) L'Amministrazione resistente, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha indetto, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, il *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*.
- 3) La procedura di concorso era finalizzata, in particolare, almeno inizialmente, al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, corrispondenti peraltro solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sul territorio nazionale.
- 4) Si rappresenta sin d'ora che, sulla scorta del dettato dell'art. 8, c. 2 del citato Bando, la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali (U.s.r.).
- 5) Si legge testualmente, infatti, nel Bando di concorso, alla previsione richiamata, art. 8, rubricato “prova scritta”, quanto segue: “[...] 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

- 6) Tornando agli atti amministrativi e alla vicenda fattuale relativa al concorso *de quo*, è opportuno ribadire, pertanto, che con il citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, l'Amministrazione resistente ha bandito il descritto concorso.
- 7) Con nota prot. n. 2757 del 16.01.2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha reso noto che, in attuazione dell'articolo 5 del Bando, avrebbe proceduto alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.
- 8) Con successivo atto del 16.02.2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva¹ e della prova scritta, entrambe computerizzate.
- 9) Con avviso relativo alla prova preselettiva, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 27.02.2018, è stato reso noto il diario di tale prova del concorso.
- 10) La banca dati dei quesiti della prova preselettiva è stata, poi, pubblicata in data 27 giugno 2017 sul sito internet del M.I.U.R., unitamente ai quadri di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n.1259 (Bando).
- 11) In data 06.07.2018 è stato pubblicato l'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti nella regione di residenza in ordine alfabetico. Inoltre sono state pubblicate le istruzioni operative ed un video esplicativo della procedura per i candidati.
- 12) In data 19.07.2018, con decreto dipartimentale n. prot. 1105, è stata quindi nominata la Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale.
- 13) La prova preselettiva computerizzata si è svolta in data 23 luglio 2018.
- 14) Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, il punteggio della prova preselettiva, corretta automaticamente, è stato restituito a ciascun candidato al termine della stessa.
- 15) Pertanto, con nota prot. n. AOODGPER 33664 del 24.07.2018, acquisita in pari data dall'Amministrazione resistente, il Consorzio Interuniversitario CINECA ha trasmesso l'elenco

¹ Per il concorso in oggetto l'Amministrazione procedente ha previsto, infatti, l'espletamento della prova preselettiva (cfr. art. 6 Bando).

dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

- 16) Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 8.700 candidati, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
- 17) **Il ricorrente ha superato la prova preselettiva ed è stato così ammesso alla successiva fase della prova scritta.**

FATTO

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI PROBLEMATICHE: IL CASO SARDEGNA

- 18) D'altro canto, anche in riferimento a quanto sopra esposto circa il dettato del Bando, giova evidenziare già in questa sede che, nella fase delle prove preselettive e in relazione alla prova scritta, si sono manifestate **le prime rilevanti problematiche rispetto alla gestione del concorso**, in capo al Ministero.
- 19) Infatti, moltissimi candidati che hanno ottenuto, all'esito della prova preselettiva, il punteggio inferiore a quello previsto (sulla scorta dell'art. 6 del Bando²) per l'ammissione alla prova scritta (in base al contingente ammesso), bensì superiore al 60, hanno promosso ricorso avverso la determinazione di non ammissione alla prova scritta. Parimenti, anche altri candidati che hanno riscontrato problematiche informatiche durante le prove preselettive, nonché candidati che hanno riscontrato difficoltà ad accedere alle sedi concorsuali, hanno promosso ricorsi giurisdizionali finalizzati ad ottenere l'ammissione, anche con riserva, alla prova scritta³.
- 20) Il Ministero dimostrava conseguentemente di ritenere necessario lo svolgimento della prova scritta in modo contestuale (così come espressamente previsto dal Bando) per tutti i candidati, sul territorio nazionale: ammetteva infatti con riserva sia i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli rispetto agli esiti della prova preselettiva, sia gli altri ricorrenti che non

² L'art. 6, comma 8 del Bando recita: "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.m., sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

³ In riferimento a tali ricorrenti, va detto che il M.I.U.R., al fine di assicurare la contestualità della prova scritta, si determinava per l'ammissione con riserva, alla prova, dei ricorrenti stessi.

avevano potuto effettuare la prova preselettiva o che avevano riscontrato problematiche al *software* durante l'espletamento della stessa⁴.

- 21) Occorre considerare, poiché rappresenta motivo del presente ricorso (cfr. *infra*), che in data 17 ottobre 2018 (il giorno prima dell'espletamento della prova scritta su base nazionale in modo contestuale) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per **i soli candidati sardi**, cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari (città sede unica della prova per la Sardegna), a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici adottata dal Sindaco del capoluogo sardo, fondata sulle condizioni metereologiche avverse⁵.
- 22) Alla luce di quanto sopra, comunque, l'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018, che la prova scritta della procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta svolgere l'indomani per i candidati della Sardegna (come per tutto il territorio nazionale), venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.
- 23) Quando ormai, nelle altre sedi del territorio nazionale, tra cui la sede di svolgimento della prova del ricorrente, erano tutti quasi certi del rinvio generalizzato della prova scritta (stando al chiaro dettato della *lex specialis*), nessuna comunicazione viceversa perveniva dall'Amministrazione ministeriale, **che pertanto lasciava svolgere, in aperta contraddizione con il proprio precedente operato** (cfr. fase post prova preselettiva), la prova scritta nelle altre sedi individuate (regionali) del territorio italiano (tra le quali, **quella del ricorrente**). Appresa la notizia del rinvio della prova in Sardegna, anche a causa di una celere diffusione, in tutti i candidati facenti capo alle altre sedi d'Italia si formava il convincimento circa un doveroso rinvio generalizzato della prova scritta, in ossequio a quanto disposto dal Bando⁶.

⁴ In data 12 ottobre 2018, codesto Ecc.mo TAR del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa della “*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*” e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

⁵ Infatti, il Sindaco del Comune di Cagliari, con ordinanza sindacale n. 62/2018 del 17.10.2018, ha disposto la chiusura delle scuole cittadine e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018, dalle ore 00.00 alle ore 23.59. Si rappresenta tuttavia che, per quanto riguarda gli uffici pubblici, nel contenuto dispositivo dell'ordinanza *de qua*, era stata espressamente prevista un'eccezione riferita agli uffici pubblici che erogassero “*servizi essenziali*” (cfr. ordinanza **ALL**).

⁶ *A fortiori*, difatti, un rinvio generale della prova scritta, finalizzato a garantire la **contestualità della prova, la par condicio e la parità di trattamento**, era dovuto anche in considerazione dell'accoglimento, da parte della giustizia amministrativa (pochi giorni prima della prova scritta), di decine di ricorsi dei candidati esclusi in esito alla prova preselettiva (o che non avevano potuto espletarla per motivazioni diverse).

- 24) Ad ogni modo, la determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta, appunto, a prescindere da una ragionata ponderazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo facenti capo alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, in attesa di espletare la prova (già fissata per il giorno dopo) in tutto il territorio nazionale.
- 25) Il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, cioè, oltre a non essersi attivato per una soluzione diversa, tesa a scongiurare l'ipotesi del rinvio in Sardegna, nemmeno si è premurato di adottare una (giusta e legittima) decisione di rinvio generale della prova scritta su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il rispetto dei **principi di parità di trattamento, par condicio dei concorrenti, contestualità delle prove e il rispetto del Bando di concorso**⁷.
- 26) In sostanza, motivi di legittimità e anche di opportunità, di rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'agire della P.A., avrebbero reso doveroso – alla luce di quanto sopra, una volta ritenuto che fosse necessario disporre il rinvio in Sardegna – almeno prevedere il rinvio generalizzato della prova scritta in tutta Italia; oppure adottare una decisione finalizzata a garantire il principio di massima concentrazione della prova scritta (*infra*)⁸.
- 27) In data 13.12.2018 si è poi tenuta, a Roma e in Sardegna, la prova scritta prevista e riservata dal M.I.U.R. ai candidati della Sardegna, **a distanza di quasi due mesi dalla data in cui il ricorrente (come il resto dei candidati in Italia) aveva sostenuto la prova**⁹. I candidati che hanno sostenuto la prova in quella data si sono sottoposti alla prova conoscendo già i quesiti estratti per i colleghi del 18 ottobre, i quadri di riferimento (criteri)¹⁰, e avendo a disposizione quasi **due mesi in più** per lo studio (cfr. *infra*, sezione in diritto, sul punto).
- 28) Occorre rappresentare e riportare in questa sede che, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale in data 27.03.2019, con D.D.G. n. 395, **i candidati sardi hanno**

⁷ Peraltro, per inciso va rilevato un dato di fatto incontrovertibile, e cioè che non si è verificato - in sostanza - alcun evento particolarmente significativo nella città di Cagliari, ragione per cui una diversa soluzione circa lo svolgimento della prova - alla luce del chiaro dettato della *lex specialis* e della successiva decisione (insensata) di non rinviare la prova in tutta Italia - avrebbe potuto essere francamente adottata.

⁸ Ad esempio: **consentire ai sardi un rinvio di soli 2/3 giorni**. Ciò, si ribadisce, in linea con le disposizioni del Bando e della *lex specialis* più volte citate, sempre nell'ottica di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e *par condicio* tra i candidati concorrenti, di contestualità della prova scritta (cfr. *infra*).

⁹ E a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, non riformati dal Consiglio di Stato.

¹⁰ **Si pensi addirittura che i quadri di riferimento contenevano anche fonti bibliografiche e sitografiche per le lingue straniere. Con ogni conseguenza in ordine alla possibilità dei sardi di esercitarsi su materiale specifico, a differenza di quanto accaduto al ricorrente.**

ottenuto ammissione alla prova orale in numero molto consistente, in misura ben superiore alla media nazionale¹¹, a riprova del fatto che la suesposta situazione venutasi a creare, la dedotta **disparità di trattamento, ha cagionato un *vulnus* evidente al concorso, ai candidati e quindi, in particolar modo, **anche al ricorrente**.**

LA FASE DELLA PROVA SCRITTA

DEL CONCORSO E LE RELATIVE QUESTIONI

PROBLEMATICHE: LA INADEGUATEZZA DEL SISTEMA INFORMATICO E LA CATTIVA GESTIONE DELLA PROVA DI CONCORSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

- 29) L'odierno ricorrente, come anticipato, è candidato risultato idoneo alla prova preselettiva, e pertanto ammesso alla successiva fase della prova scritta.**
- 30)** Con il decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24.07.2018, l'Amministrazione procedente ha decretato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736.
- 31)** Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
- 32)** La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando e dagli altri atti amministrativi.
- 33)** Orbene, con la nota prot. n. 41127 del 18 settembre 2018, la Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito agli Uffici scolastici regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso.
- 34) L'odierno ricorrente, docente candidato al ruolo di Dirigente scolastico, ha quindi sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede del territorio nazionale a lui assegnato.**
- 35)** In data 18 ottobre 2018 il rappresentato si è recato presso l'Istituto Comprensivo "Esseneto", in via Manzoni 219, di Agrigento, per svolgere la prevista prova scritta del corso-concorso di cui alla G.U. n. 90 del 24.11.2017.
- 36)** Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alla sede in cui ha operato il candidato, **gravissime anomalie del sistema**

¹¹ Si è verificata una altissima percentuale di candidati della Sardegna che hanno superato la prova scritta: circa il 60%.

informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso.

- 37) In particolare, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*), il docente riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche sia in relazione al software che all'hardware, predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta computer based, per la summenzionata precipua fase del concorso.**
- 38) Tali anomalie, peraltro, sono state rilevate da docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso.
- 39) Gli strumenti informatici predisposti dall'Amministrazione e la modalità di gestione del concorso, dunque, non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione del docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.
- 40) Tanto è che, come si dirà (cfr. *infra*), il **MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.
- 41) Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, **ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!**
- 42) Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis* sez. III-bis sent. n. 2513/2017; cfr. *infra*, sezione in diritto) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra* in diritto)!
- 43) Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* **non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.**
- 44) Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, infatti, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato. **Non era possibile**

verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni (cfr. *infra*).

45) Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.

46) Orbene, le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare, per il ricorrente, come per altri docenti e candidati nelle diverse sedi d'Italia.

LA POSIZIONE PRECIPUA DEL RICORRENTE: I GRAVISSIMI PROBLEMI

RISCONTRATI DAL DOCENTE IN SEDE DI PROVA SCRITTA

47) Si badi bene che, in riferimento alla posizione del ricorrente, ella è stata **vittima diretta** delle **suesposte problematiche informatiche e di gestione del concorso.**

48) Nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso si sono verificati, per il docente rappresentato, **eventi riconducibili alla *mala gestio* del concorso da parte dell'Amministrazione**, che hanno senza dubbio inficiato la prova del rappresentato e cagionato quindi -in modo illegittimo- un andamento irregolare della sua prova.

49) Dopo aver superato la prova preselettiva il giorno 23 luglio 2018, il 18 ottobre il professore si è recata presso l'Istituto Comprensivo "Esseneto", in via Manzoni n. 219, di Agrigento, per sostenere la prova scritta. E' quindi accaduto al docente quanto di seguito riportato.

50) La notizia dello slittamento della prova per la Sardegna faceva auspicare in una sospensione per garantire l'unicità della prova nazionale; tuttavia, come noto, ciò non è avvenuto, con grande disappunto di non pochi candidati.

51) Il ricorrente ha svolto tutta la prova in tempo utile.

52) Dopo la pubblicazione dei risultati in data 27.03.2019, ha formulato una richiesta di accesso agli atti.

53) Orbene, come noto (cfr. *infra*), l'Amministrazione ha consentito l'accesso solo in data 9 maggio 2019, un mese e mezzo dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi.

54) Il ricorrente ha così preso visione del proprio elaborato, valutato in data 15.02.2019 dalla Commissione n. 2, della Calabria, (cfr. *infra*), nel modo che segue: 12/20 punteggio di lingua, 55,00 per i quesiti, per un totale di **67 punti**.

55) Orbene, fermo restando quanto si dirà in ordine alla manifesta irragionevolezza di tale valutazione (cfr. *infra*) il ricorrente, sulla scorta dell'accesso agli atti, ha rinvenuto un quesito **incompleto**.

- 56) Nonostante egli credesse di averlo salvato -tanto che all'esito della prova credeva di aver salvato correttamente tutti i quesiti- dall'accesso **è emerso che un quesito è incompleto e non si è salvato correttamente.**
- 57) Il docente, infatti, per evitare di ritrovarsi con quesiti in bianco che avrebbero inficiato sicuramente la prova (dato il sistema *computer based* che, comunque, rappresenta sempre un rischio *ex se*), aveva optato durante l'esame per la scelta di abbozzare tutti i quesiti, segnando i punti chiave per poi svilupparli.
- 58) Orbene, nonostante egli fosse convinto di aver salvato tutto, **rivedendo la prova è emerso che il quesito n. 2 risulta parziale**, ovvero salvato parzialmente (cfr. sul punto *infra*)!
- 59) Inoltre, come anticipato, è opportuno sin d'ora evidenziare che la valutazione ottenuta dal docente appare **manifestamente irragionevole** e **viziata** quantomeno con riferimento alla valutazione ottenuta in ordine ai quesiti n. 4 e n. 5, esaminata in relazione alla valutazione attribuita in riferimento al quesito n. 1 e al n. 3 (cfr. *infra*).
- 60) In sostanza, il ricorrente aveva scelto di dedicare il tempo a disposizione per la prova al fine di abbozzare prima tutti i quesiti e poi definirli tramite la **integrazione dei quesiti e la definizione**, tornando su ogni singolo quesito per definirlo.
- 61) Il docente non si era posto il problema del salvataggio all'atto della integrazione dell'ultimo quesito, convinto che il sistema avrebbe automaticamente acquisito quanto svolto fino a quel momento, momento del termine del tempo a disposizione, così come indicato nelle istruzioni operative.
- 62) Sul punto, si rappresenta sin d'ora che lo stesso Bando di concorso è risultato assolutamente trarre in inganno i candidati, allorché, all'art. 8, c. 7 riportava (cfr. ALL.) che "*la prova ha la durata di 150 minuti, **al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento***". E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, **lasciando chiaramente intendere** che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema **salvasse automaticamente l'elaborato** così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!
- 63) Nei giorni successivi alla prova, in seguito all'ampio dibattito apertosi sulla questione delle problematiche informatiche e del possibile mancato salvataggio dell'ultimo quesito svolto in ordine di tempo, nell'animo del docente è sorto il dubbio che l'ultimo quesito integrato in ordine di tempo potesse non essersi salvato, e che quindi, nel suo caso, **non si fossero salvate le integrazioni redatte.**

- 64) Sorgeva, nell'animo del docente, in effetti, un dubbio più generale in ordine al salvataggio dei vari quesiti visto che egli, in sede di prova, non era potuto tornare indietro per la rilettura, anche a causa della poca comprensibilità dei comandi di passaggio da una schermata all'altra.
- 65) Erano questi i motivi, tra l'altro, che portavano una serie di docenti e candidati di tutta Italia, come visto, **a esporre e censurare, in tempi non sospetti**, subito all'indomani della prova, con atto di significazione (**ALL.**) diretto al MIUR, le problematiche informatiche emerse in sede di prova scritta del concorso.
- 66) **Con specifico riferimento alla prova del ricorrente, è emerso poi, incredibilmente, dall'accesso agli atti, che il quesito n. 2, appunto perché ultimo quesito in ordine cronologico svolto dal docente, non si era salvato per come redatto: il sistema informatico in sostanza non aveva salvato l'integrazione svolta dal docente in riferimento al quesito.**
- 67) Infatti, leggendo la risposta al quesito n. 2 data dal docente (cfr. **ALL.**), si nota chiaramente che il testo è corto, parziale, apparendo chiaramente interrotto o monco, nel suo svolgimento, rispetto alla ampiezza della domanda sottoposta (cfr. **ALL.** pag. 2 prova restituita da accesso agli atti del concorso); aspetto del testo redatto dal docente che viene subito all'evidenza dal raffronto con gli altri quesiti da lui svolti, assolutamente articolati e completi, tanto da fare ottenere al medesimo punteggi elevati.
- 68) Vi è la prova, insomma, che il docente avesse redatto il quesito in altro modo, e che l'integrazione non si sia salvata.
- 69) E infatti, concordemente con quanto sopra, la Commissione ha attribuito al quesito un punteggio molto basso, rispetto alla media del docente, un punteggio di solì 6,50 punti; negli altri quesiti aperti, invece, il docente ha ottenuto punteggi altissimi, quali ben 13,50 (n. 1), 14 (n. 3), 11 (n. 4), 10 (n. 5).
- 70) **Il che, a fronte della media ottenuta dal docente ricorrente, ha inficiato irrimediabilmente la sua prova: basti pensare che egli ha ottenuto il punteggio totale di 67 punti; ciò significa che al docente sarebbe bastato un punteggio di 3 punti in più nel quesito non salvatosi integralmente (9,50 in luogo di 6,50) per ottenere l'ammissione alla prova orale.**
- 71) Ciò significa, con riferimento al quesito n. 2, ove ha ottenuto 6,50 punti, che semplicemente con il punteggio di 9,50 punti egli sarebbe stato ammesso alla prova orale!
- 72) E tale punteggio era **assolutamente nelle corde del docente**, visto che negli altri quesiti aperti ha ottenuto ben **13,50** (n. 1), **14** (n. 3), **11** (n. 4), **10** (n. 5) !

- 73) Poiché il docente, **come visto, è stato vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR**, vale evidenziare sin d'ora, in questa sede, che il sistema non prevedeva

nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto “*conferma e procedi*” (cfr. in diritto)! Come sopra visto, inoltre, il Bando di concorso lasciava intendere che il sistema di salvataggio fosse automatico (cfr. *supra*).

74) La mancanza di salvataggio automatico ha comportato, in questo caso come in tanti altri, che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, spesso l'ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio!

75) Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

76) Appare, *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf “*Istruzioni operative*” (cfr. ALL.), che è stato divulgato dall'Amministrazione nei giorni precedenti la prova. **Tale documento infatti, non parla di salvataggio dei dati ma solo di “conferma”**. Era quindi fuorviante.

77) In aggiunta a questo, si consideri, come sopra esposto, quanto previsto dal Bando di concorso all'art. 8, c. 7, allorché, traendo in inganno i candidati, sentenziava che al termine del tempo a disposizione per la prova **“il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”**. E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

78) Orbene, dirimente, ai fini del giudizio di illegittimità di quanto accaduto al docente, risulta essere il sopra esposto quadro relativo al mancato salvataggio corretto del quesito n. 2 (ultimo svolto in ordine di tempo). Poiché le descritte anomalie sono **risultate dirimenti ai fini dell'esito della prova scritta (e del concorso) del rappresentato** (cfr. *infra*), egli per mezzo del presente ricorso intende reagire avverso gli accadimenti ingiustamente lesivi della propria posizione giuridica soggettiva, al fine della tutela della propria posizione.

79) Corre quindi l'obbligo di segnalare in questa sede che **la prova del professore è stata irrimediabilmente viziata in ragione delle segnalate problematiche riconducibili all'operato e alla gestione del concorso da parte dell'Amministrazione**.

- 80) Come detto, in merito alla propria prova scritta *computer based*, il ricorrente ha cercato di portare a definizione nel migliore dei modi la prova, e tuttavia le problematiche emerse ne hanno effettivamente inficiato l'esito, per i motivi visti.
- 81) Orbene, si rappresenta che i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione** sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il ricorrente: a tal proposito, occorre segnalare, come anticipato, che in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 (cfr. *infra*) è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lui conseguito corrisponde a **67 punti totali**. Orbene, tale punteggio dista pochissimo dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!
- 82) Dall'accesso agli atti (cfr. *infra*) è emerso che i dubbi e i timori serbati dal docente in riferimento al possibile mancato salvataggio dell'integrazione di un quesito, si sono rivelati fondati! Dall'accesso è emerso che il quesito n. 2 non è stato salvato con riferimento alla integrazione svolta dal candidato!
- ***
- 83) Quanto sopra esposto dimostra che, **come denunciato da molti docenti in tempi non sospetti**, subito all'indomani della prova (cfr. atto di significazione ALL.), le dedotte problematiche informatiche del sistema *computer based* predisposto dal MIUR, in sostanza del *software*, hanno inficiato integralmente anche la prova del docente: nonostante egli avesse integrato e definito il quesito n. 2, il sistema non lo ha salvato correttamente, non ha salvato le integrazioni!
- 84) Per via di quanto sopra, e in particolare del ragionamento esposto circa la possibilità per il docente di superare la prova, ove avesse svolto la stessa mediante un sistema efficiente e regolare, ne consegue la palese invalidità delle operazioni dell'Amministrazione in riferimento alla prova del docente e la conseguente necessità che egli, previa ammissione con riserva alla prova orale, ove ritenuto necessario, possa rifare il quesito salvatosi non integralmente, sempre ove non possa essere ritenuta assorbita la fase della prova scritta alla luce di eventuale idoneità acquisita alla prova orale.
- 85) In sostanza, il sistema informatico predisposto dal MIUR (in particolare, il *software*) non aveva salvato quanto integrato dal docente, prima che il sistema interrompesse la procedura!!! Ciò acquisisce efficacia dirimente ai fini della fondatezza del presente ricorso, visto che **la prova del docente è stata irrimediabilmente inficiata per effetto del mancato salvataggio delle integrazioni di un quesito che, da lui, era stato assolutamente integrato nei tempi giusti!**
- 86) Si badi bene che, per il docente, non si tratta di censura di stile: **se il docente avesse svolto un tema con i classici metodi della carta e della penna**, avrebbe superato la prova scritta!

- 87) Il difetto di funzionamento del sistema **è stato assolutamente determinante ai fini della non ammissione alla prova orale!** Egli, infatti, ha ottenuto, nonostante ciò, ben 67 punti alla prova scritta.
- 88) Orbene, considerando che, da Bando, per ogni quesito era previsto un punteggio massimo attribuibile di 16 punti, al docente **sarebbe bastato ottenere il punteggio di 9,50 punti al quesito non salvatosi integralmente, e cioè soli 3 punti in più di quelli ottenuti (6,50) circostanza che con ogni probabilità si sarebbe verificata in assenza del difetto di funzionamento.**
- 89) Infatti, come si vedrà, e a riprova di quanto detto, esaminando la prova scritta del docente (ALL.), risulta che egli ha ottenuto un altissimo punteggio medio ai quesiti redatti; i quesiti ben salvati dal sistema, infatti, hanno ottenuto rispettivamente punteggi alti!
- 90) Ciò dimostra che era assolutamente nelle corde del docente ottenere almeno il punteggio di 9,50 punti al quesito non salvato integralmente (n. 2)!
- 91) Di qui la **notevole lesività dell'operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, il candidato non avrebbe avuto problemi a superare la prova** (cfr. comunque *infra*, sezione in diritto sul punteggio pari o superiore al 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).
- 92) Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome del ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, **stigmatizzate in tempi non sospetti da tanti docenti in Italia** (prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (ALL.), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.
- 93) L'elenco degli ammessi pubblicato dal MIUR costituisce quindi l'evento definitivamente **lesivo** per la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, alla luce della quale ella è costretta quindi a reagire a livello giurisdizionale.
- 94) Nella sezione in diritto del presente ricorso, dedotti, esaminati e riportati i motivi di diritto che fondano, alla luce del quadro lesivo esposto, le domande del ricorrente, si riportano analiticamente anche i connessi vizi del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione, in riferimento alla gestione generale del concorso (ulteriori criticità della gestione; cfr. *infra*).
- 95) In aggiunta a quanto sopra, si consideri che inoltre, come anticipato, la valutazione ottenuta dal docente appare **manifestamente irragionevole** e **viziata** con riferimento alla valutazione ottenuta in **ordine ai quesiti n. 4 e n. 5**, esaminata in relazione alla valutazione attribuita in riferimento al quesito n. 1 e al n. 3 (cfr. *infra*). Tale conclusione deriva dall'esame della scheda di valutazione allegata (cfr. ALL.) e dai punteggi assegnati in riferimento ai singoli indicatori, manifestamente

irragionevoli (cfr. *infra*). Circostanze, queste, alla luce delle quali con il presente ricorso si chiede di disporre una rivalutazione della prova del docente, in subordine e/o in aggiunta alla domanda di rifacimento del quesito salvatosi solo parzialmente (cfr. *infra*).

IL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA DI CONCORSO

- 96) Quanto alla procedura concorsuale, dopo la prova scritta, in data 31.12.2018 sono state nominate e costituite le sottocommissioni esaminatrici dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici. Nel corso delle settimane **moltissime modifiche alle commissioni si sono succedute**, peraltro¹².
- 97) In data 27.03.2019 il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha quindi pubblicato il D.D.G. n. 395, con il quale ha adottato e approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici. Così, all'esito delle correzioni, è stato reso noto l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
- 98) Il ricorrente è venuto a conoscenza della mancata ammissione alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del proprio nome nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, come detto.
- 99) All'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, il MIUR evitava peraltro di consentire l'accesso, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.
- 100) Il ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti della prova, come visto.
- 101) Mentre con nota del 19.04.2019 l'Amministrazione si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito "*a partire dalla data dell'8 maggio 2019*", e solo a documentazione parziale (cfr. **ALL.**), d'altro canto il MIUR **non consentiva però accesso** ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data effettiva del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, **un accesso solo parziale** alla documentazione (cfr. *infra* sul punto).
- 102) Dall'accesso è quindi emerso, in aggiunta a quanto sopra esposto circa il punteggio e il quesito solo parzialmente salvatosi che ha ottenuto punti 6,50, che l'elaborato del ricorrente è stato corretto dalla Commissione n. 2, Calabria.
- 103) Inoltre, sul punto, relativamente alle operazioni di correzione degli elaborati da parte di molte Commissioni, va detto che esse sono state portate a termine **secondo una tempistica non congrua e non sufficiente**, come sarà meglio spiegato nella sezione in diritto (cfr. *infra*).

¹² Si è verificata una continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una **disparità di valutazione** dei candidati (cfr. sito internet MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni).

- 104) Tornando al concorso, da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale.
- 105) In data 29.04.2019, l'Amministrazione resistente, con insolita premura, ha provveduto a pubblicare i calendari della prova orale, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019** quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, circostanza alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire, in riferimento alla domanda cautelare di ammissione con riserva, la trattazione in fase collegiale cautelare; si chiede pertanto l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.
- 106) Tanto premesso ed esposto, il provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso in oggetto è illegittimo, e deve essere annullato, previa sospensiva anche *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per l'ammissione con riserva alla prova orale imminente, e anche con eventuale ordine di riedizione e/o rifacimento della prova scritta del concorso in favore del ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. a. I PROBLEMI INFORMATICI E SPECIFICI CHE HANNO INFICIATO LA PROVA E LA PRESTAZIONE DEL RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA ORGANIZZATIVA ED ISTRUTTORIA.

Come esposto in narrativa, nell'ambito dell'espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate, anche in riferimento alla sede in cui ha operato l'odierno ricorrente, **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero** nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso, oltre che un operato dell'Amministrazione **non adeguato a garantire il regolare svolgimento del concorso.**

In particolare, nel caso specifico, il docente ricorrente riscontrava, durante l'espletamento della suddetta prova, **gravissime problematiche** sia in relazione al *software* che all'*hardware* predisposto dall'Amministrazione e messo a disposizione dei docenti per l'espletamento della prova scritta *computer based*.

Si badi bene quindi, che, in riferimento alla posizione del ricorrente, egli è stato **vittima diretta** delle riportate problematiche informatiche (cfr. anche motivo *infra*) riconducibili alla *mala gestio* del concorso da parte dell'Amministrazione.

Per quel che maggiormente rileva, dall'accesso agli atti (cfr. prova scritta **ALL.**) è emerso **che il quesito n. 2, appunto probabilmente perché ultimo quesito in ordine cronologico svolto dal docente, non si era salvato per come redatto: il sistema informatico in sostanza non aveva salvato l'integrazione svolta dal docente in riferimento al quesito.**

Anzitutto bisogna chiarire che il ricorrente aveva scelto di dedicare il tempo a disposizione per la prova al fine di abbozzare prima tutti i quesiti e poi definirli tramite la integrazione dei quesiti e la definizione, tornando su ogni singolo quesito per definirlo.

Il docente, infatti, per evitare di ritrovarsi con quesiti in bianco che avrebbero inficiato sicuramente la prova (dato il sistema *computer based* che, comunque, rappresenta sempre un rischio *ex se*), aveva optato durante l'esame per la scelta di abbozzare tutti i quesiti, segnando i punti chiave per poi svilupparli.

Orbene, nonostante egli fosse convinto di aver salvato tutto, **rivedendo la prova è emerso che il quesito n. 2 risulta parziale**, ovvero salvato solo parzialmente, senza le integrazioni in ultimo svolte dal docente!

Questo è quanto emerso dalla visione del proprio elaborato, valutato in data 15.02.2019 dalla Commissione n. 2, della Calabria nel modo che segue: 12/20 punteggio di lingua, 55,00 per i quesiti, per un totale di **67 punti**.

Orbene, fermo restando quanto si dirà in ordine alla manifesta irragionevolezza di tale valutazione (cfr. motivo *infra*) il ricorrente, sulla scorta dell'accesso agli atti, ha rinvenuto un quesito **incompleto**. Nonostante egli credesse di averlo salvato -tanto che all'esito della prova credeva di aver salvato correttamente tutti i quesiti- dall'accesso **è emerso che un quesito è incompleto e non si è salvato correttamente**.

In sostanza, il ricorrente aveva scelto di dedicare il tempo a disposizione per la prova al fine di abbozzare prima tutti i quesiti e poi definirli tramite la integrazione dei quesiti e la definizione, tornando su ogni singolo quesito per definirlo. Il docente non si era posto il problema del salvataggio all'atto della integrazione dell'ultimo quesito, convinto che il sistema avrebbe automaticamente acquisito quanto svolto fino a quel momento, momento del termine del tempo a disposizione, così come indicato nelle istruzioni operative. Sul punto, si rappresenta che lo stesso Bando di concorso è risultato assolutamente trarre in inganno i candidati, allorché, all'art. 8, c. 7 riportava (cfr. **ALL.**) che **“la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e**

acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento". E' evidente che tale puntualizzazione trae in inganno, lasciando chiaramente intendere che, allo scadere del tempo, a prescindere da un'azione del candidato, il sistema salvasse automaticamente l'elaborato così come redatto e definito, fino a quel momento, dal candidato di turno!

Con specifico riferimento alla prova del ricorrente, è emerso quindi, incredibilmente, dall'accesso agli atti, che il quesito n. 2, appunto perché ultimo quesito in ordine cronologico svolto dal docente, non si era salvato per come redatto: il sistema informatico in sostanza non aveva salvato l'integrazione svolta dal docente in riferimento al quesito.

Infatti, leggendo la risposta al quesito n. 2 data dal docente (cfr. ALL.), si nota chiaramente che il testo è corto, parziale, apparendo chiaramente interrotto o monco, nel suo svolgimento, rispetto alla ampiezza della domanda sottoposta (cfr. ALL. pag. 2 prova restituita da accesso agli atti del concorso); aspetto del testo redatto dal docente che viene subito all'evidenza dal raffronto con gli altri quesiti da lui svolti, assolutamente articolati e completi, tanto da fare ottenere al medesimo punteggi elevati.

Vi è la prova, insomma, che il docente avesse redatto il quesito in altro modo, e che l'integrazione non si sia salvata. E infatti, concordemente con quanto sopra, la Commissione ha attribuito al quesito un punteggio molto basso, rispetto alla media del docente, un punteggio di solì 6,50 punti; negli altri quesiti aperti, invece, il docente ha ottenuto punteggi altissimi, quali ben 13,50 (n. 1), 14 (n. 3), 11 (n. 4), 10 (n. 5).

Il che, a fronte della media ottenuta dal docente ricorrente, ha inficiato irrimediabilmente la sua prova: basti pensare che egli ha ottenuto il punteggio totale di 67 punti; ciò significa che al docente sarebbe bastato un punteggio di 3 punti in più nel quesito non salvatosi integralmente (9,50 in luogo di 6,50) per ottenere l'ammissione alla prova orale. Ciò significa, con riferimento al quesito n. 2, ove ha ottenuto 6,50 punti, che semplicemente con il punteggio di 9,50 punti egli sarebbe stato ammesso alla prova orale! E tale punteggio era **assolutamente nelle corde del docente, visto che negli altri quesiti aperti ha ottenuto ben 13,50 (n. 1), 14 (n. 3), 11 (n. 4), 10 (n. 5) !**

Poiché il docente, come visto, è stato vittima diretta dell'illogico sistema informatico predisposto dal MIUR, vale evidenziare che il sistema non prevedeva nessun salvataggio automatico come, viceversa, accade per tutti i sistemi di scrittura: a quanto pare, l'unica forma di salvataggio prevista era quella di procedere, andare avanti, cliccando sul tasto "*conferma e procedi*" (cfr. in diritto)! Come sopra visto, inoltre, il Bando di concorso lasciava intendere che il sistema di salvataggio fosse automatico (cfr. *supra*). **E la mancanza di salvataggio automatico ha comportato, in questo caso come in tanti altri, che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, spesso l'ignaro**

candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio! Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative. Appare, *in parte qua*, a dir poco grave non avere specificato queste anomalie, da parte del MIUR, nel documento in pdf “*Istruzioni operative*” (cfr. ALL.), che è stato divulgato dall’Amministrazione nei giorni precedenti la prova. **Tale documento infatti, non parla di salvataggio dei dati ma solo di “conferma”**. Era quindi fuorviante.

Orbene, dirimente, ai fini del giudizio di illegittimità di quanto accaduto al docente, risulta essere il sopra esposto quadro relativo al mancato salvataggio corretto del quesito n. 2 (ultimo svolto in ordine di tempo). Poiché le descritte anomalie sono **risultate dirimenti ai fini dell’esito della prova scritta (e del concorso) del rappresentato** (cfr. *infra*), egli per mezzo del presente ricorso intende reagire avverso gli accadimenti ingiustamente lesivi della propria posizione giuridica soggettiva, al fine della tutela della propria posizione.

La prova del professore è stata irrimediabilmente viziata in ragione delle segnalate problematiche riconducibili all’operato e alla gestione del concorso da parte dell’Amministrazione.

Si rappresenta che i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell’Amministrazione** sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il **ricorrente**: a tal proposito, occorre segnalare, come anticipato, che in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 (cfr. *infra*) è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lui conseguito corrisponde a **67 punti totali**. Orbene, tale punteggio **dista pochissimo dal voto minimo previsto dal Bando (art. 8, c. 8) per accedere alla prova orale, cioè il 70/100!**

Dall’accesso agli atti (cfr. *infra*) è emerso che i dubbi e i timori serbati dal docente in riferimento al possibile mancato salvataggio dell’integrazione di un quesito, si sono rivelati fondati! Dall’accesso è emerso che il quesito n. 2 non è stato salvato con riferimento alla integrazione svolta dal docente quale ultima azione in ordine cronologico prima che la prova si concludesse per lo scadere del tempo a disposizione.

Ve ne è abbastanza per disporre, ove ritenuto, previa ammissione con riserva alla prova orale, il rifacimento del quesito salvatosi parzialmente, in favore del ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra, quindi, **la notevole lesività dell’operato del MIUR in riferimento alla prova, e la lesività del sistema informatico: se il MIUR avesse organizzato bene la prova e approntato un sistema informatico efficiente e regolare, il candidato non avrebbe avuto**

problemi a superare la prova (cfr. comunque *infra*, circa il punteggio pari o superiore al 60/100 quale punteggio da considerarsi sufficiente).

Se il docente avesse svolto la prova su un foglio protocollo, secondo la classica modalità della carta e della penna, il quesito sarebbe stato incluso nella prova e acquisito il relativo punteggio, e il docente avrebbe superato la prova scritta senza dubbio!

Di qui la lesività della situazione nei confronti del docente.

Alla luce dell'elenco degli ammessi, che non annovera il nome del ricorrente, si ha prova del fatto che le problematiche riconducibili al MIUR, **stigmatizzate in tempi non sospetti da docenti in tutta Italia** (prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale), con atto di significazione formale (ALL.), abbiano influito sul regolare svolgimento della sua prova, inficiandola.

I risultati della prova, dunque, confermano il quadro di lesività esposto: i **difetti di funzionamento del sistema informatico e la non corretta gestione dell'Amministrazione sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il ricorrente.**

Di qui la **notevole lesività dell'operato del MIUR** in riferimento alla gestione della prova, e la lesività del sistema informatico: **se il MIUR avesse organizzato adeguatamente la prova e avesse approntato un sistema informatico efficiente e regolare, il candidato non avrebbe avuto problemi a superare la prova.**

Alla luce di tutto quanto sopra, dunque, è evidente che il ricorrente ha diritto, previa idonea cautela (anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.), in riferimento alla prova orale imminente e in corso, e solo ove ritenuto necessario da codesto Ecc.mo TAR, alla riedizione o al rifacimento del **quesito dell'elaborato salvatosi solo parzialmente, e senza integrazioni svolte, per causa del difetto di funzionamento del sistema informatico (quesito n. 2), circostanze alla luce delle quali il docente ha ottenuto il punteggio di suoi 6,50, da parte della Commissione, all'atto della correzione elaborati per il quesito (rispetto al quale le integrazioni non sono state recepite dal sistema).**

Si chiede pertanto, in ogni caso, anche previa idonea cautela, di disporre la riedizione o il rifacimento del **solo quesito salvatosi parzialmente**, in favore del ricorrente, ove dal TAR ritenuta necessaria la riedizione o il rifacimento del quesito/dei due quesiti.

Solo in subordine, appunto, sempre nel caso in cui il TAR non ritenga opportuno ammettere solo all'orale il ricorrente con assorbimento della pregressa fase del concorso, si chiede di disporre e condannare il MIUR alla riedizione o al rifacimento della prova scritta integralmente, in favore del docente.

Ci si riserva, inoltre, all'esito del rifacimento del quesito (o della prova), e/o in aggiunta, la domanda di rivalutazione della prova scritta del ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione (cfr. *infra*), in ragione della manifesta irragionevolezza della valutazione della prova del docente in riferimento ad alcuni quesiti, secondo quanto si dirà.

In definitiva, la palese inadeguatezza del sistema informatico posto a disposizione del docente, nonché i difetti *software*, si pongono quali elementi di illegittimità di tutta la prova del professore, in riferimento ai fatti accorsi allo stesso.

Come detto, egli è vittima diretta di un sistema informatico interessato da un evidente e assoluto difetto di funzionamento. Questo il motivo per il quale, in un generale atto di significazione inviato da molti candidati in tutta Italia, tantissimi candidati hanno segnalato le problematiche *software* e *hardware* riscontrate (cfr. atto di significazione ALL.). **Del problema è specifica vittima l'odierna ricorrente, come visto.**

Tutto quanto sopra comprova, se ve ne fosse ancora bisogno, che quanto accaduto al ricorrente non è certo frutto di invenzione bensì concretamente avvenuto per effetto di apparecchiature informatiche assolutamente non adeguate, a livello *software* e *hardware*, predisposte dal MIUR per il concorso in oggetto (e per la sede del ricorrente).

Come visto, i **difetti di funzionamento sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il docente** e di qui la grande lesività dell'operato dell'Amministrazione, in capo al ricorrente, in quanto se non avesse incontrato i problemi sopra esposti, ella avrebbe potuto superare senza dubbio la prova.

Orbene, a livello giuridico il quadro esposto rileva in quanto, per effetto di quanto accaduto al docente, è stato a lui impedito di sottoporsi all'esame in modo da far emergere la propria preparazione, ottenuta con mesi e mesi di studio e sacrifici di carattere economico, personale e familiare.

In sostanza, è chiaro che nel caso di specie il sistema informatico non è risultato funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte del ricorrente. Le descritte anomalie hanno inficiato, in sostanza, la possibilità di svolgere la prova scritta in modo regolare.

Quanto sopra, deve essere quindi considerato da codesto Ecc.mo TAR, oltre che al fine dell'annullamento del provvedimento di non ammissione, anche al fine provvedimento cautelare richiesto dal ricorrente, ammissione con riserva alla prova orale, anche e comunque previo rifacimento (anche differito), ove ritenuto necessario, del quesito (in mero subordine, di tutta la prova scritta).

In un recentissimo caso, del tutto analogo al presente, infatti, codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto che *“nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti”* (TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019).

Sul punto, già giurisprudenza consolidata aveva rilevato che: *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione nei reciproci rapporti”* (ex multis, TAR Lazio, III-bis, n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 5136/2017).

Negli stessi termini si è espresso il TAR Puglia (sent. n. 896/2016).

Nel caso di specie, il sistema informatico, invece di favorire il corretto espletamento della prova da parte dei candidati, e in particolare del ricorrente, ha creato solo difficoltà, non consentendo di svolgere una prova corretta e cagionando una perdita di tempo immane!

Ne deriva, come correttamente rilevato da codesto Ecc.mo Collegio, che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, l’Amministrazione non avrebbe dovuto prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 L. n. 241/90 e *“dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico”* (TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e di tutti i fatti evidenziati in sezione narrativa, non può che ritenersi fondata la domanda giurisdizionale del ricorrente, avente ad oggetto l’annullamento, previa idonea cautela, del provvedimento di non ammissione alla prova orale (in uno con l’annullamento inoltre degli atti, giudizi e provvedimenti connessi, quali *in parte qua* l’elenco degli ammessi, e gli altri citati in epigrafe) e, in via cautelare, la riammissione con riserva alla prova orale, nonché in ogni caso (ove ritenuta necessaria) la domanda di eventuale riedizione/rifacimento del quesito, e in mero subordine di tutta la prova scritta con criteri di efficacia, legalità e trasparenza.

La stessa domanda di riedizione della prova, una volta effettuata la prova orale con riserva, può essere ritenuta, ove ritenuto necessario, esperibile, concordemente alla giurisprudenza recente di codesto Ecc.mo TAR, che ha rilevato, in fattispecie analoga, come *“l’eventuale mancata concessione al ricorrente del diritto a svolgere nuovamente la prova in seguito alla perdita del sistema delle risposte da questa fornite, anche in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6, L. n. 241/90”, fosse illegittimo, “avuto riguardo all’acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo”* (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019). Di qui la fondatezza delle domande esposte.

I. b – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VALUTAZIONE ATTRIBUITA. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DOMANDA SUBORDINATA E/O AGGIUNTA DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA PROVA DA PARTE DI COMMISSIONE IN DIVERSA COMPOSIZIONE, E/O ANCHE TRAMITE INCOMBENTE ISTRUTTORIO (CTU O VERIFICATORE).

Come anticipato, fermo quanto sopra, si consideri che inoltre la valutazione ottenuta dal docente appare **manifestamente irragionevole** e **viziata** con riferimento alla valutazione ottenuta in **ordine ai quesiti n. 4 e n. 5**, esaminata in relazione alla valutazione attribuita in riferimento al quesito n. 1 e al n. 3 (cfr. *infra*).

Tale conclusione deriva dall'esame della scheda di valutazione allegata (cfr. **ALL.**) e dai punteggi assegnati in riferimento ai singoli indicatori, manifestamente irragionevoli (cfr. *infra*).

Circostanze, queste, alla luce delle quali con il presente ricorso si chiede di disporre una rivalutazione della prova del docente, in subordine e/o in aggiunta alla domanda di rifacimento del quesito salvatosi solo parzialmente.

Infatti, la Commissione n. 2 ha valutato la prova con 67/100, tuttavia, alcune questioni appaiono poco chiare. Considerando di aver raggiunto il punteggio di 12/20 in lingua inglese, le risposte aperte sono state così valutate: domanda 1: 13,5; domanda 2: 6,5 (ma vige problema salvataggio); domanda 3: 14; domanda 4: 11; domanda 5: 10 punti.

Orbene, appaiono opinabili perché viziate da assoluta e manifesta irragionevolezza le attribuzioni di punteggio in riferimento ai quesiti n. 4 e n. 5, tenuto conto di taluni criteri e taluni indicatori (cfr. scheda valutazione **ALL.**), in relazione ai punteggi ben più alti del primo e del terzo quesito.

In particolare, esaminando la prova si evince che essa, nei quesiti, sia molto omogenea, e si evince la presenza in tutto il compito di **inquadramenti normativi attenti e puntuali**, nonché **la coerenza e pertinenza** dei quesiti.

A giudizio della commissione, invece, risulta deficitaria la **coerenza e pertinenza**: si veda la domanda n. 5, ove è stato attribuito il punteggio “1” sia all'indicatore “valenza strategica delle azioni proposte” sia a quella “articolazione ed efficacia delle azioni proposte”.

Orbene il vizio è evidente se si pensa che all'indicatore “coerenza delle azioni proposte” è stato attribuito il punteggio di 2! Come mai è stato ribassato il punteggio con riferimento agli altri indicatori, allora? Ciò non è chiaro. Il quesito n. 5 prende invero in considerazione molto la “coerenza” (cfr. prova **ALL.**).

Ancora, evidente è il vizio relativo alla valutazione di cui al criterio n. 2, relativo all'inquadramento normativo. Esaminando la prova (cfr. **ALL.**), si evince che il docente ha sempre inquadrato le risposte nell'ambito normativo, ha sempre richiamato le norme di rilievo, in ogni risposta ai vari

quesiti. Non è chiaro, quindi, come mai, mentre nella domanda n. 1 e nella numero 3 sia stato attribuito il punteggio di 4, nella n. 4 e nella n. 5, vi sia un ribasso al 3 e al 2 !

Di qui un evidente vizio della motivazione. Sembra assurdo avere una variazione così ampia.

Ancora, quanto alla “organicità e rigore della trattazione” (indicatore 1 del criterio 3), non è chiaro perché, tralasciando il quesito n. 2 viziato in ragione di quanto detto, per il n. 4 si sia assistito ad un abbassamento (0,75) del punteggio ottenuto invece con riferimento al n. 1, 3, 5 (1 punto).

I suesposti vizi della motivazione appaiono evidenti se si procede ad un esame completo dell’elaborato del ricorrente, e si apprezza come sussista una evidente **omogeneità della trattazione** (quanto con riferimento all’inquadramento normativo che con riferimento alla pertinenza e coerenza delle risposte): leggendo l’elaborato si assiste e si nota una **omogeneità dal punto di vista contenutistico e sintattico della prova**.

Motivo alla luce del quale i punteggi come sopra comminati ed esposti appaiono irragionevoli.

Tali suesposti vizi assumono efficacia dirimente e rilevante nel caso di specie, ove il docente, anche a prescindere dal rifacimento del quesito n. 2 salvatosi parzialmente (domanda per la quale si insiste in ogni caso) **avrebbe potuto superare la prova, in quanto mancano all’appello solamente 3 punti per raggiungere il 70/100**.

Sul punto, ci si riserva l’allegazione di apposita perizia di parte o *parere pro veritate* che sin d’ora si annuncia.

Ci si riserva, quindi, all’esito del rifacimento del quesito (o della prova), e/o in aggiunta, la domanda di rivalutazione della prova scritta del ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione, in ragione della manifesta irragionevolezza della valutazione della prova del docente in riferimento ad alcuni quesiti, secondo quanto detto.

I. c I PROBLEMI INFORMATICI DEL CONCORSO RICONDUCIBILI ALLA MALA GESTIO DA PARTE DEL MIUR E CHE COMUNQUE HANNO INFICIATO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA PROVA SCRITTA IN MODO REGOLARE E SERENO ANCHE PER IL DOCENTE RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE BANDO DI CONCORSO D.D.G. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come detto, in generale nell’ambito dell’espletamento della prova scritta del concorso in parola, si sono verificate **gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal Ministero nonché delle apparecchiature informatiche presenti nelle diverse sedi di concorso**.

Come visto, tali problematiche non hanno risparmiato il docente, tanto che è stata vittima diretta delle problematiche dedotte.

Come anticipato in narrativa, la gestione del concorso e della prova scritta espletata dalla rappresenta si è rivelata fallace, per *mala gestio* del concorso, riconducibile alla P.A. resistente.

Quanto accaduto al docente è riconducibile a tale *mala gestio*.

In particolare, anche l'odierna ricorrente è stata svantaggiata da anomalie informatiche che, di fatto, hanno inficiato la regolarità della prova scritta (e del concorso) in quanto hanno impedito di redigere la prova in conformità e aderenza alla propria preparazione e al proprio merito.

Appare opportuno censurare pertanto l'operato del MIUR in riferimento alla gestione della prova scritta *computer based*, quindi in relazione alle disfunzioni emerse, **visto che le stesse hanno precipuo rilievo per il caso in oggetto**, avendo condotto il docente ad ottenere un punteggio non in linea con la propria preparazione e che ne ha inficiato, in sostanza, la prova.

Gli strumenti predisposti (si pensi al *software* e all'*hardware*) non sono risultati idonei al fine di tramutare in prova di concorso oggettiva e regolare quella che era la reale preparazione del docente, conseguita in seguito ad ore e ore, giornate, settimane, mesi di studio intenso.

Si rappresenta che l'Amministrazione, per il concorso in oggetto, ha espressamente ammesso, con nota di risposta (cfr. ALL.) ad istanza di accesso agli atti, di aver riutilizzato il software già adoperato nel concorso docenti 2016!

Si tratta del *software* che ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di quel concorso, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa (codesto Ecc.mo TAR Lazio, cfr. *ex multis sez. III-bis sent. n. 2513/2017*; cfr. *infra*) a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale (cfr. *infra*)!

A riprova di quanto sopra, il MIUR medesimo ha deciso, recentemente, di **abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna.

Tali anomalie, inoltre, sono state rilevate dai docenti e candidati in tutta Italia, tanto che hanno portato a redigere e inviare al MIUR un articolato atto di significazione, **in tempi non sospetti, prima ancora che fossero pubblicati i risultati della prova scritta** (cfr. ALL.), al fine di rappresentare il malcontento e stigmatizzare l'operato dell'Amministrazione in riferimento alla gestione del concorso. L'atto di significazione in parola è stato inviato anche dal ricorrente (ALL.).

In particolare, il sistema ha manifestato le seguenti disfunzioni:

A) FUNZIONI “TAGLIA”, “COPIA” E “INCOLLA” DISABILITATE: Il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta è stato caratterizzato dalla disabilitazione permanente delle funzioni “taglia”, “copia” e “incolla”. Ciò ha comportato un notevole sperpero di tempo in riferimento ai 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l’elaborato pertinente a livello argomentativo e corretto formalmente ha vincolato la candidata a dover riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo.

Quanto appena detto si pone in netto contrasto con la previsione di una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal Bando.

Risulta evidente, paradossalmente, che se i candidati avessero usato le tradizionali carta e penna, allo scadere del tempo, sarebbe rimasta traccia di quanto scritto, anche se in forma parziale e incompleta, residuando così, nella peggiore delle ipotesi, la possibilità di avere comunque una valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Con la modalità adottata, invece, un quesito eventualmente rimasto “in bianco” o parziale (per la necessità di dover cancellare e modificare in corso di prova quanto già scritto) ha una valutazione pari a zero, con tutti gli effetti negativi conseguenti.

B) LAY-OUT GRAFICO FUORVIANTE: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, poi, da un’impostazione della pagina fuorviante e particolare, cioè fuori dai normali standard in utilizzo nella prassi: il lay-out della pagina era orizzontale e con un solo rigo che conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione. Aggiungasi che, ovviamente, tale visualizzazione ha comportato numerose difficoltà per tutti i candidati affetti da problemi di natura visiva.

C) SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR: Diversi candidati hanno lamentato la presenza di una pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti: in sostanza, le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso. Tale situazione ha ingenerato altresì, ovviamente, confusione e disorientamento, rendendo difficoltoso l’espletamento della prova.

D) BARRA SPAZIATRICE DIFETTOSA: Molti dei rappresentati, e in diverse sedi, hanno riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un “*continuum grafico*”, ossia la scrittura di parole “attaccate”. Tale problema ha costretto il candidato a tornare più volte sulle stesse parole per separarle.

E) TASTI DANNEGGIATI: In tantissimi casi tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto moltissimi concorrenti a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata, con immane spreco del poco tempo a disposizione (ad esempio: la lettera “i” digitata una volta, si presentava graficamente come “iiiiiii”).

F) TASTO “SHIFT” INCANTATO: In disparati casi, il tasto “shift” si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo il candidato a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo.

G) DIMENSIONE DEI CARATTERI DIVERSA TRA LE POSTAZIONI: molti candidati hanno segnalato la disomogeneità della dimensione dei caratteri tra i computer in dotazione nelle diverse postazioni. In alcuni casi, i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte, e ciò comportava una grande difficoltà di lettura dei testi, specie per gli ipovedenti o coloro che presentano accertati problemi di vista. In altri casi, accadeva l’opposto. Inoltre, erano disabilite le funzioni per ingrandire il testo. Una prova informatizzata che non prevede facilitazioni per l’accessibilità non solo lede la *par condicio* – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche disposizioni legislative quali la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “*Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*”, il D.lgs. n. 82/2005, recante il “*Codice dell’Amministrazione digitale*”, il D.lgs. n. 106/2018, recante “*Attuazione della Direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli enti pubblici*”.

H) CORRETTORE AUTOMATICO DISABILITATO: altra funzione disabilitata in seno alla prova scritta *computer based* del concorso è stata quella del correttore automatico. Anche tale questione ha determinato una condizione di grave disparità per i *disgrafici*. Questi candidati, non rendendosi conto degli errori commessi strada facendo, hanno perso una notevole quantità di tempo, successivamente, per apportare le dovute correzioni.

I) ASSENZA REPORT FINALE: tutti i concorrenti hanno lamentato l’assenza di un report finale, il quale - come è avvenuto ad esempio in riferimento alle prove scritte svolte nelle province di Trento e Bolzano - permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti. D’altronde, già nella prova preselettiva, la immediata conoscenza dell’esito dava contezza dell’andamento della stessa. Non è dato comprendere perché tale procedura non sia stata prevista anche per la prova scritta espletata dai rappresentati candidati, in modo tale da garantire la “trasparenza” della medesima. **Del problema è specifica vittima l’odierna ricorrente, come visto.**

L) SALVATAGGIO NON AUTOMATICO: il sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. per la prova scritta del concorso in oggetto è stato caratterizzato, inoltre, dalla totale mancanza della funzione di salvataggio automatico, come avviene in ogni normale e banale programma di scrittura. **Del problema è specifica vittima l’odierna ricorrente, come visto.**

Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI onde evitare di perdere quanto elaborato. Nel pigiare tale tasto, si veniva “catapultati” in una nuova schermata contenente la domanda successiva. E per tornare indietro occorreva selezionare tra due tasti, “SI” o “NO”, che comparivano a seguito di una domanda che suonava, grosso modo, così: “*Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente*” ?

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha implicato grosse problematiche in riferimento all’ultimo quesito elaborato, in ordine di tempo, da ogni candidato. **La mancanza di salvataggio automatico ha comportato che, mentre il tempo a disposizione stava per scadere, l’ignaro candidato, trovandosi concentrato nel portare a termine il quesito, rimaneva, a tempo scaduto, senza poterne ottenere il salvataggio.** Il meccanismo, da questo punto di vista, ha trovato tutti impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Quanto sopra si è rivelato essere non solo un ulteriore fattore generatore di ansia in una situazione di per sé già ad alto impatto emotivo, ma anche un’ennesima richiesta da interpretare, a cui il candidato non era stato preparato. A tutto questo va aggiunto il grande sperpero di tempo – tempo preziosissimo – che tale procedura ha comportato. Sarebbe bastata una semplice funzione di “salvataggio automatico” per evitare tutto questo scompiglio. Ci si chiede, a ragion veduta, se una prova *computer based* – innovativa e all’avanguardia – sia possibile sostenerla con un siffatto dispositivo (o sistema) informatico, obsoleto e inadeguato.

M) PAGINE “VUOTE”: un fenomeno che diversi candidati hanno lamentato è quello delle c.d. pagine “vuote”. Nel corso della prova, infatti, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli *items* fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti “vuoti”. Ad altri candidati, tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, trovandosi nella impossibilità di riscrivere i testi. Molti hanno fatto verbalizzare l’accaduto, molti altri hanno dovuto accendere animate discussioni con i tecnici d’aula, i quali hanno addossato la responsabilità ai candidati stessi, colpevoli, a loro dire, di non aver salvato mediante il tasto “conferma e procedi”. Tale tipo di salvataggio, tuttavia, come visto sopra non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Ancora, benché non appartengano precipuamente alle questioni informatiche, ma danno evidenza della illegittimità delle operazioni concorsuali:

N) Decisioni disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei testi di legge: in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni

precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

o) Prova “non simultanea” sul territorio nazionale, considerando che in alcune realtà la prova è iniziata alle 10.30, in altre alle 11.00, in altre ancora alle 11.50, con evidente *vulnus* ai principi di equità, *par condicio* e trasparenza.

p) Quesiti non adeguati al tempo e alle dotazioni dei PC delle scuole sedi di esame.

q) Prove di lingua straniera “a difficoltà differenziata”. *Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.* Tra una lingua e l'altra che, da Bando, era possibile scegliere, si sono verificate nette carenze di uniformità: in sostanza, vi era difformità assoluta e sostanziale di difficoltà in base alla lingua scelta.

Del problema è specifica vittima l'odierna ricorrente, come visto, in quanto affrontava il linguaggio tedesco, ove è stato da subito chiaro che la difficoltà di questa prova fosse molto alta, **ben oltre il livello B2 proclamato dal MIUR.**

Anche per le prove di lingua straniera i concorrenti hanno quindi rilevato:

a) Gradi di difficoltà eterogenei;

b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma assimilabili al C1;

c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

R) COMPORTAMENTI DISOMOGENEI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE DEI TESTI DI LEGGE. *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

Sempre il Bando, all'articolo 8, comma 13 precisa: [i candidati] “*possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso*”.

In realtà, i comportamenti sul territorio nazionale sono stati variegati e hanno violato in modo patente la disposizione.

In alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera non decorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi,

consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da "post-it", velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata, forse, la **non univoca interpretazione** dell'espressione "testi di leggi", intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Ne risulta, ovviamente, una **inammissibile eterogeneità e carenza di uniformità** delle condotte delle commissioni addette alla vigilanza. Ciò detto, sono chiaramente violati, per effetto di tale contegno dell'Amministrazione i principi di massima trasparenza, correttezza ed equità.

S) QUESITI APERTI E NON "CASI": *Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso. Eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, violazione del procedimento.*

L'art. 8, comma 4, decreta: "*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]*".

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti erano dei veri e propri "casi", anche se, in realtà, tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del Dirigente Scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un *leader for learning* a vocazione europea.

Lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste 8 ore.

In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito. Un tempo assolutamente insufficiente per poter "pensare", "proporre" una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era costituito da 240 minuti e i quesiti non erano "casi".

Orbene, in riferimento a tutte le questioni problematiche relative al sistema informatico dedotte nel presente I° motivo di ricorso, sembra opportuno qui richiamare la giurisprudenza di rilievo che si è pronunciata in tema.

Come detto, il *software* utilizzato dal MIUR nel concorso odierno ha cagionato tantissimi problemi, ai candidati, nell'ambito di concorsi degli scorsi anni, tanto che hanno indotto la Giustizia Amministrativa a riconoscerne il lampante **difetto di funzionamento**, e ad annullare provvedimenti di non ammissione di ricorrenti alla prova orale!

Codesto Ecc.mo TAR del Lazio si è già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti. Con sentenza della **sez. III bis, n. 2513/2017** è stato sancito, in un concorso gestito con modalità identiche a quello di specie che "*le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per*

passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine "conferma" non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva". Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante "conferma e procedi", relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della accennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio".

Del problema analogo a quello affrontato dal TAR nel caso suesposto è risultata specifica vittima l'odierna ricorrente, come visto.

Ancora, sul punto si richiama la già riportata sentenza di codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 5867/2019 del 10.05.2019** (cfr., *funditus, supra*), alla luce della quale non si può che dire evidente che la presente procedura concorsuale non era funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti, e quindi del ricorrente, ed ha implicato l'illegittimità dell'agire della P.A.

In tal senso si è espresso anche il TAR Puglia, secondo cui *"nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata "la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di*

un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n. 896/2016).

Dalle suddette pronunce si evince, peraltro, la prova e la conferma che il MIUR, per il concorso bandito nel 2017, ha utilizzato un software già dimostratosi inaffidabile e fallace in occasione della prova scritta del concorso docenti 2016 (TAR Lazio, sez. III bis, n. 2513/2017).

II. ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 8, C. 8) E DEI CORRELATI ATTI AMMINISTRATIVI NELLA PARTE IN CUI HANNO PREVISTO IL PUNTEGGIO DI 70/100 QUALE SOGLIA MINIMA PER SUPERARE LA PROVA SCRITTA, IN LUOGO DEL PUNTEGGIO DI SUFFICIENZA (60/100). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 29 E 35, C. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7, 8 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA’ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

II.1 - Come esposto, in narrativa, nonostante i tanti problemi arrecati dal difetto di funzionamento, il ricorrente ha cercato di portare ugualmente a definizione la prova nel migliore dei modi possibili; tuttavia le problematiche emerse, ovviamente, censurate dal ricorrente in tempi non sospetti, ne hanno inficiato l’esito, per i motivi visti.

I difetti di funzionamento sono risultati particolarmente lesivi e hanno danneggiato enormemente il ricorrente, come sopra esposto: a tal proposito, come detto in narrativa, in esito ad accesso agli atti del 9 maggio 2019 è emerso (cfr. scheda valutazione e prova ALL.) che il punteggio totale da lui conseguito corrisponde ad un punteggio **pari o superiore ai 60 punti totali**. Orbene, venendo al presente motivo di ricorso, sul punto, va detto comunque che tale punteggio, pari o superiore al 60 su 100 avrebbe dovuto essere considerato quale punteggio sufficiente ai fini del superamento della prova, e che il Bando nella parte in cui prevedeva il 70/100 quale soglia per accedere all’orale deve considerarsi illegittimo.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati, come il ricorrente, che hanno conseguito una votazione alla prova scritta comunque sufficiente (pari o superiore a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente.

L'art. 8 della *lex specialis* disciplinava la prova scritta, della durata di 150 minuti, che consisteva nella somministrazione di 15 domande, 5 quesiti aperti e 10 domande di lingua.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (2) punti per ogni risposta esatta di lingua, e fino a un massimo di 16 punti per ogni quesito aperto.

Recita il Bando: “3. *Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; [...].* 4. *La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.* 5. *I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.* 6. *Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.* 7. *La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.* 8. *A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. **I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale**”.*

Veniva quindi predeterminato un punteggio minimo per il superamento della prova scritta: il Bando disponeva l'ammissione dei candidati con un punteggio di almeno 70.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di dover puntare a rispondere bene a quasi tutte le domande, svolgere un tema quasi perfetto.

Orbene, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Il tema è legato al rapporto tra prova preselettiva e prova scritta: è chiaro che quando, come nel caso di specie, un concorso prevede lo svolgimento di prova preselettiva, finalizzata per natura a scremare il numero di candidati, **per la prova scritta il detto fine debba ritenersi già soddisfatto, con la conseguenza che essa debba essere piuttosto preordinata a far selezionare i vincitori, ma non a impedire *in toto* l'accesso alla prova orale e alla graduatoria, anche quali idonei.**

Invero, l'argomento è stato rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto Ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove di concorso, dettata dal d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; giurisprudenza secondo cui, in materia, la discrezionalità dell'Amministrazione in merito alla individuazione del punteggio soglia per superare la prova **“soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza”**, *il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata [...]. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati»* (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Del resto, la prova preselettiva, non volta a saggiare le conoscenze dei candidati, ha invece come fine precipuo quello di operare una prima e decisa scrematura degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati, quando a maggior ragione si sia tenuta, all'uopo, già una prova preselettiva, e costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Il *modus operandi* teso a limitare enormemente e irragionevolmente l'accesso alla prova orale, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura massimamente partecipata che consenta di individuare **il candidato più adatto** a svolgere le mansioni richieste, oltre che **a produrre una graduatoria finale ampia al punto giusto, non troppo ristretta.**

In tal senso, il punteggio richiesto dal Bando, 70/100, sembra irragionevolmente alto.

La procedura *computer based* della prova scritta è strutturata per svolgere una valutazione sulla idoneità e sul merito del candidato, al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine, nonché di verificare le reali competenze e capacità professionali, ma non ha il fine di scremare un numero di candidati già decurtato per effetto della prova preselettiva.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione anche in fase di prova scritta, quando già la fase della prova preselettiva ha mirato a restringere le maglie dell'accesso alle prove effettivamente selezionanti del concorso, ed elevando irragionevolmente la soglia di superamento della prova scritta, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il merito e il principio di *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere, per Bando, pari a 70/100 punti, ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi invece quale **corretto giudizio di idoneità**.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, del Bando di concorso nella parte in cui (art. 8, c. 8) ha previsto la disposizione lesiva, e ne **deriva la idoneità del ricorrente ad essere ammesso alla prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio (pari o superiore al 60/100, cfr. scheda valutazione ALL.), che doveva essere considerato sufficiente ai fini dell'ammissione alla prova orale.**

II.2 - Come rilevato in sezione narrativa, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138, prima, e la *lex specialis* (art. 8), poi, stabilivano il punteggio da ottenere per i candidati da ammettere alla prova orale, definito in un punteggio di 70 punti su 100. **Un punteggio immotivatamente superiore alla sufficienza (60 su 100).**

Alla luce del fatto che l'Amministrazione, per in concorso in parola, abbia previsto anche l'esperimento della prova preselettiva, la limitazione di cui al Bando appare del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (cfr. ALL.), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati. Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che **le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento**, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni. Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di

interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 9 del bando prevede che anche le prove orali siano gestite dalle sottocommissioni, che si svolgano secondo modalità e calendari previsti da ogni sottocommissione, sicché le sedi individuate per l'espletamento della prova orale sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione. Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati. Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

Quanto sopra è tanto più vero alla luce del fatto che la selezione di cui al concorso in parola era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, **cosicché è essenziale procedere alla verifica attenta delle capacità e competenze manageriali**, in riferimento a candidati come il ricorrente che hanno dimostrato di valere molto, anche con la prova orale.

In ultimo è sufficiente considerare che la prova orale sarà un banco di prova finale ove individuare i migliori profili, fermo restando che pare opportuno che chi abbia ottenuto un punteggio pari o superiore al 60 almeno possa (debba) avere la *chance* e la possibilità di vincere il concorso o entrare in graduatoria.

Di qui l'illegittimità della relativa clausola del Bando gravata e la domanda di annullamento dei provvedimenti con la contestuale ammissione del ricorrente alla prova orale.

III. VIZI EMERSI DALL'ACCESSO AGLI ATTI PARZIALE E DALL'ESAME DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'accesso agli atti (parziale) consentito dal MIUR sta facendo venire a galla numerosi vizi del concorso riconducibili all'operato dell'Amministrazione e della Commissione.

Tali vizi, ovviamente, si riflettono nella lesione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Poiché il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale, si può affermare senza dubbio che i vizi del concorso e dell'operato dell'Amministrazione abbiano inficiato la sua posizione, avendo favorito il superamento della prova da parte di altri candidati, perché avvantaggiati dalla **assoluta carenza di uniformità, legittimità, trasparenza dell'operato della Commissione**, che si va a rappresentare. Per non tediare oltremodo l'Ecc.mo Collegio giudicante, sarà riportato in questa sede un breve quadro delle criticità emerse.

III.a – INVALIDITÀ DELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE PER LE ILLEGITTIMITÀ PERPETRATE DA TALUNE COMMISSIONI (QUALI LA COMMISSIONE N. 30, LA NUMERO 29, LA NUMERO 6). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO MIUR N. 138/2017. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.

Diverse sottocommissioni, da quanto emerso dall'esame generale dei documenti, hanno operato in modo illegittimo.

Tra esse, particolare attenzione merita la sottocommissione n. 30, Sardegna (cfr. ALL.).

Si pensi che tale Commissione ha modificato le valutazioni inizialmente attribuite ai quesiti a risposta aperta, aumentando punteggi in ragione dei risultati ottenuti nei quesiti di lingua straniera, operazione assolutamente illegittima!

Ciò è stato operato **dalla Commissione n. 30** (cfr. ALL.) e il verbale relativo a tale, inammissibile, operazione di modifica e "ri-attribuzione" del punteggio *ex post* viene allegato al presente ricorso (cfr. ALL.) al fine di illustrare il quadro di illegittimità esistente.

Quanto alla difformità di valutazioni, ad esempio, la commissione n. 30 è risultata una delle più severe, mentre in altri casi sono stati decretati molti ammessi alla prova orale.

Il numero degli ammessi è stato bassissimo per Commissioni come la n. 30 (si parla di una soglia che si aggira intorno al 10% quando la media nazionale è superiore al 40%), tanto quanto le valutazioni che hanno avuto i singoli elaborati (la media è 3/4 ammessi al giorno su 27).

Tali illegittime operazione hanno cagionato l'assoluta invalidità delle operazioni di correzione poste in essere dalle Commissione in generale e comporta la radicale invalidità della procedura.

In generale, l'operato dell'Amministrazione in riferimento alle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati è stato caratterizzato da una disomogeneità valutativa tra le diverse sottocommissioni con percentuali di ammessi bassissime in alcuni casi e molto alte in altre.

Basti pensare anche alla sottocommissione n. 12, della Campania, uno dei suoi membri, il Prof. Angelo Francesco Marcucci, componente della citata sottocommissione, è anche Sindaco del Comune di Alvignano, comune in provincia di Caserta, posto a distanza di quasi 30 km dal capoluogo di Regione, e risulta che più volte, in orari del tutto coincidenti, il Prof. Marcucci fosse dato per “presente”, contemporaneamente, sia in sede di correzione degli elaborati, in Caserta, che in seduta di Giunta comunale, presso il Comune di Alvignano (cfr. verbali ALL.)!!!

Ancora, quanto ai vizi dell’operato di talune, molte, Commissioni, basti pensare, in riferimento alla posizione del ricorrente, che la sottocommissione n. 6, Campania, che ha corretto e valutato la sua prova, in data 18 aprile 2019, quindi ben dopo lo scioglimento dell’anonimato del 25/26 marzo e la pubblicazione dei risultati in data 27 marzo 2019, ha redatto ben 41 verbali di correzione e valutazione della prova scritta.

Questi verbali di correzione erano finalizzati alla correzione di errori materiali, alla rettifica codici candidati duplici (ai quali corrispondevano punteggi diversi), confermavano punteggi, e correggevano abbinamenti di codice-elaborato/scheda di valutazione.

Ma tali operazioni sono assolutamente illegittime perché contrastanti con la regola dell’anonimato e della trasparenza in quanto poste in essere dopo la data di scioglimento dell’anonimato.

Ancora, la diversa sottocommissione n. 29, Puglia, che in **data 18 aprile 2019**, quindi ben dopo lo scioglimento dell’anonimato del 25/26 marzo e la pubblicazione dei risultati in data 27 marzo 2019, la commissione, con il Presidente e il Segretario, si è riunita al fine di modificare taluni punteggi precedentemente attribuiti! Ciò comporta la radicale invalidità di quanto espresso e deciso dalla Commissione suesposta, nonché la invalidità del suo operato.

A riprova anche della difformità di comportamento delle diverse sottocommissioni in fase di valutazione, si sottolinea come nel verbale n. 11 della sottocommissione 29 Puglia (ALL.) è dichiarato come “il giorno 18 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 8,30.... si riuniscono la Presidente... e il Segretario... per le operazioni di rettifica degli errori materiali riscontrati sui verbali di correzione e valutazione delle prove scritte”.

Orbene, la rivalutazione è stata effettuata dopo lo scioglimento dell’anonimato operato in data 25 e 26 marzo 2019!

Alcuni verbali sono stati rettificati in data 18 aprile 2019, **dopo lo scioglimento dell’anonimato e la formazione dell’elenco degli ammessi**, quindi! Ciò rappresenta grave vizio delle operazioni.

Sussiste dunque una palese difformità tra le operazioni delle diverse commissioni, nonché patente illegittimità. In riferimento all’operato di alcune commissioni, sussiste una notevole carenza di trasparenza, nonché di violazione del principio di anonimato, gravissima.

III.b - ULTERIORI VIZI EMERSI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI, TRA I QUALI LA CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI.

Si è assistito, ancora, al **mancato rispetto dei tempi previsti per la correzione**.

Sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in almeno 30 minuti. E infatti, il verbale-tipo n. 1 (ALL.) utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”* (cfr. verbale-tipo **ALL.**).

Orbene, dall'esame di tantissimi verbali delle correzioni delle singole sottocommissioni è emerso, in difformità con la previsione di cui sopra (verbale-tipo 1), che alcune commissioni abbiano dedicato un tempo di molto inferiore per la correzione di ciascuna prova (in diversi casi, si parla di 14, 15 minuti ad elaborato).

La difformità nel comportamento delle sottocommissioni si evince anche dalla media dei tempi destinati alla correzione degli elaborati, appunto.

La sottocommissione 10, ad esempio, nel verbale 6 del giorno 26 febbraio riporta la correzione di 54 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

La medesima sottocommissione 10, verbale 7 del 6 marzo, quella di 84 elaborati in 5 ore e 50 minuti!

La commissione che ha corretto e valutato la prova del ricorrente, la commissione n. 6, Campania, nella giornata del 8 marzo ha corretto 28 elaborati in 10 ore, senza neanche considerare la pausa.

Ancora, dall'esame dell'operato della diversa sottocommissione n. 11 è emerso quanto segue.

Importante quanto si evince dalla visione del verbale n. 8 del 1 marzo 2019 (ALL.).

I membri di Commissione hanno corretto **45 prove scritte di 45 candidati**; hanno corretto collegialmente e validato i voti attribuiti; hanno effettuato delle correzioni (dovute a errori); hanno compilato una relazione finale con i voti di tutti i candidati con i risultati parziali e totali di ognuno e calcolo statistico dei risultati, e questa relazione è stata allegata al verbale in questione.

Da un controllo formale di tutto il materiale prodotto, emerge quanto segue.

Dai calcoli dei tempi si evince che tutto quanto sopra descritto è stato eseguito nei tempi che seguono:

- calcolo tempo totale: hanno iniziato alle ore 07:30 e finito alle ore 19:30; con pausa pranzo di 10 minuti dalle 13:10 alle 13:20; per un totale di 12 ore – 10 minuti di pausa pranzo = 11 ore e 50 minuti, che corrispondono a 650 minuti;

Orbene, il calcolo del tempo medio di correzione è il seguente: 710 minuti “diviso” 45 compiti porta quale risultato = 15,7 minuti a elaborato.

Si tenga conto del fatto che ogni compito era costituito da 5 quesiti a risposta aperta + 10 domande in lingue corrette dal Cineca.

Quindi tralasciando quelle di lingue rimangono 5 quesiti a risposta aperta con tempi medi di 15,7 minuti, “diviso” 5 quesiti = 3,1 minuti a quesito.

A questi pochi minuti devono, poi essere anche sottratti:

- consultazione delle griglie di valutazione e decisione collegiale del voto;
- controllo e verifica della votazione dei quesiti di lingua a risposta chiusa;
- somma del voto dei quesiti a risposta aperta quello delle prove di lingua;
- compilazione della scheda di valutazione e firme.

A questo punto, stimando in un paio di minuti le operazioni suddette, per la effettiva correzione rimane poco meno di 1/1,5 minuti che non bastano nemmeno per leggere per intero i quesiti più lunghi !

Ciò comprova che le operazioni sono state portate a termine secondo una tempistica non congrua e non sufficiente.

Risultato desumibile da tutto quanto sopra che diverse sottocommissioni non abbiano avuto il tempo di leggere tutti gli elaborati e le risposte, mentre secondo quanto scritto nel verbale-tipo n. 1 (cfr. ALL.), adottato da ogni sottocommissione, per l’esame di ogni prova essa avrebbe dovuto impiegare il tempo di 30 minuti!

Orbene, la giurisprudenza amministrativa, sul punto, come noto, è granitica.

Il **Consiglio di Stato**, in casi del tutto analoghi, ha accolto l’istanza di concorrenti che lamentavano di avere avuto una valutazione negativa nella correzione degli elaborati scritti di concorso in quanto la Commissione esaminatrice aveva dedicato un tempo assai ridotto alla correzione degli elaborati (*ex multis*, **Consiglio di Stato**, sez. VI, sentenza 20.06.2006 n. 3668; *id.* sez. V, n. 2421 del 13 maggio 2005). Il principio della necessaria congruità di tempi relativi alla correzione di singoli elaborati costituisce oramai *jus receptum*.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa deduce e fa discendere dall’incongruenza dei tempi di correzione un vizio evidente delle operazioni concorsuali.

L’eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte della commissione esaminatrice è evidente. Nel caso in esame viene infatti in considerazione un’attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, sebbene possa agire con un margine di apprezzamento discrezionale, deve farlo pur sempre nel rispetto dei parametri di

legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici.

Nella fattispecie, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella "selezione dei capaci e meritevoli" all'assegnazione dei posti disponibili, così come prescritto dall'art. 97, 3° co., Cost.

Il ricorrente censura dunque l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamentando il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei **parametri ben precisi ai quali attenersi**, e cioè la il verbale di prima seduta, comprensivo della "griglia di indicatori" e dei criteri della correzione, elaborato prima dell'esame delle prove scritte, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato.

Dunque, il lasso temporale (in molti casi, **non oltre 14, 15 minuti in luogo dei 30 previsti dalla stessa Commissione**) dedicato all'esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto "congruo" ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.

I vizi suddetti consistono proprio nel **difetto del momento istruttorio**, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all'applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare "quesiti", e quindi non temi o componimenti "lunghi" per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, pronunce come quelle sopra richiamate sono pienamente condivisibili quando affermano che **un tempo più lungo di istruttoria**, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato **ragionevolmente opportuno** e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

Inoltre, alcune commissioni hanno inserito in calce alla griglia di valutazione un giudizio complessivo sulla prova mentre in altre questo giudizio non compare.

In riferimento all'utilizzo dei codici normativi, le commissioni sono state, anche in questo caso, disomogenee. In aggiunta alle superiori considerazioni circa la fallacia del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la prova scritta, si deve stigmatizzare, in questa sede, anche la disomogeneità dell'operato delle Commissioni e dei tecnici d'aula rispetto all'utilizzo dei codici normativi la cui consultazione era ammessa dal Bando.

In sostanza è accaduto che, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, gli stessi codici, sono stati "pinzati" o ne è stato impedito l'uso!

Quanto all'operato dell'Amministrazione, rende conto dell'illegittimità di tale operato anche il fatto che vi sia stata una modifica *in itinere* del Bando di Concorso, con Legge finanziaria 2018, che ha previsto l'abolizione del c.d. "tirocinio", trasformando in corsa il "corso-concorso" in "concorso" *tout court*.

La continua sostituzione dei componenti delle sottocommissioni esaminatrici, che ha causato una disparità di valutazione dei candidati (cfr. sito MIUR dedicato al concorso per tutte le variazioni), appare altresì un comportamento illegittimo dell'Amministrazione.

Infine, pur disponendo della medesima griglia di correzione elaborata dalla commissione madre, la stessa è stata applicata in modo disomogeneo tra le diverse sottocommissioni con evidenti disparità nel numero dei candidati ammessi alla prova orale.

La disomogeneità è dovuta alla mancanza, nella griglia, di un parametro di riferimento per ogni punteggio della scala indicante il grado in cui una data caratteristica si presenta (ogni numero un livello) che possa giustificare l'attribuzione di quel determinato punteggio.

Tutto quanto sopra, insomma, concretizza un eccesso di potere evidente nell'operato dell'Amministrazione, una violazione del Bando, e una violazione e falsa applicazione delle norme in tema di pubblici concorsi.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, BANDO DI CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE *LEX SPECIALIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI, DI MASSIMA CONCENTRAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI, DI CONTESTUALITA' DELLA PROVA SCRITTA, PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE, PRINCIPI DEL BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DELL'ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI TRAMITE

CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE TRA PROVVEDIMENTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.

Come anticipato in sezione narrativa, il concorso in oggetto risulta palesemente viziato, e ha prodotto un danno evidente in capo alil ricorrente, perché inficiato dalla notevole **disparità di condizioni** in cui hanno operato i candidati, tra i quali la medesima ricorrente.

Per effetto delle scelte dell'Amministrazione e/o dell'inerzia, si è prodotta una notevole **disparità di trattamento** tra chi, come il ricorrente, ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 e i candidati quali i sardi, che hanno goduto di un rinvio di quasi due mesi della loro prova.

L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso (rubricato "*prova scritta*"), previsione a detta della quale la prova scritta avrebbe dovuto essere **unica su tutto il territorio nazionale** e avrebbe dovuto svolgersi pertanto in **una unica data**, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R. recita testualmente: "[...] 2. *La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.*".

In combinato disposto con la disposizione, è opportuno considerare il comma n. 12 dell'art. 8 del Bando: "*Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti*".

Come esposto in narrativa, è successo che, una volta fissata la data delle prove scritte su base nazionale per il 18.10.2018, il giorno prima l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, determinava il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi -cioè quelli che avrebbero dovuto sostenere la prova nelle sedi di Cagliari- a seguito di un'ordinanza sindacale del primo cittadino del capoluogo sardo fondata sulle condizioni metereologiche avverse.

L'U.S.R. per la Sardegna – e, si badi bene, non la Direzione Generale del M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 che la prova scritta della procedura concorsuale, per i candidati della Sardegna, venisse rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Orbene, stando al chiaro dettato (sopra riportato) della *lex specialis*, ci si sarebbe aspettato un rinvio generalizzato della prova scritta, e invece nessuna comunicazione perveniva dall'Amministrazione ministeriale, che pertanto lasciava svolgere la prova scritta nelle altre sedi nel territorio italiano.

La determinazione di rinvio in Sardegna è stata assunta in palese contrasto con le disposizioni del Bando e, inoltre, a prescindere da una ragionata considerazione delle molteplici posizioni di interesse legittimo riconducibili alla generalità dei candidati coinvolti nella procedura di concorso, i quali erano in attesa di espletare la prova, già fissata per il giorno dopo, in tutto il territorio nazionale.

Si è visto peraltro che il Bando disciplinava il caso dell'intervento di cause di forza maggiore sopravvenute. Tale disposizione, in aggiunta a quella fondamentale secondo la quale la prova scritta doveva essere unica sul territorio nazionale, avrebbe dovuto condurre l'Amministrazione all'adozione di una scelta (l'unica legittima) di rinvio generale della prova scritta, valida per tutti i candidati e tutto il territorio nazionale.

Tuttavia il M.I.U.R., Direzione generale, quale titolare unico della gestione della procedura di concorso, non risulta essersi attivato per una soluzione diversa che tenesse conto dell'esigenza di garantire la **contestualità** della prova scritta su tutto il territorio nazionale: la P.A. non si è premurata di adottare una decisione di rinvio generale della prova scritta al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e *par condicio*, contestualità delle prove e rispetto del Bando di concorso. Tutto ciò è in aperto contrasto con le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso. La *ratio* di tali disposizioni è fin troppo evidente, e va ricercata nella esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i candidati.

Invece è successo che, per effetto delle descritte scelte e dei rimarcati comportamenti omissivi (riconducibili a inerzia o errate scelte) dell'Amministrazione, si è prodotto l'irreparabile *vulnus* della mancata contestualità della prova scritta del concorso in parola.

Infatti, risulta oggi che, mentre i candidati come il ricorrente (come tutti i candidati in Italia al di fuori dei sardi) hanno sostenuto la prova scritta (espletata nelle diverse sedi dislocate regionali del Paese) in data 18.10.2018, i candidati sardi hanno sostenuto la prova a distanza di due mesi, in data 13.12.2018.

Si è sottolineato (cfr. *supra*) quale fosse il dettato del Bando di concorso (cfr. **ALL.**) approvato dalla stessa P.A. in ordine allo svolgimento della prova scritta: le norme richiamate, come visto, sancivano in modo inconfutabile che la prova scritta fosse unica su tutto il territorio nazionale e si svolgesse in una unica data. Secondo consolidata giurisprudenza (*ex multis*, **Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709**), il Bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione **senza alcun margine di discrezionalità**,

in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima (*ex pluribus*, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709; TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 257).

La giurisprudenza ha chiarito che nei concorsi pubblici la *lex specialis* vincola non solo i concorrenti, ma *in primis* la stessa P.A., che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione e ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 27 giugno 2018, n. 3952).

Per effetto di tutto quanto sopra esposto, infatti, anche la disciplina normativa sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, contenuta nel noto D.P.R. n. 487/1994, risulta violata e applicata in modo erroneo o falso dalla P.A. resistente. Le disposizioni del citato plesso normativo -recante, come noto, il regolamento con le *norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*- completano, infatti, il quadro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della redazione del Bando di concorso. In particolare, l'art. 3 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato “*Bando di concorso*” specifica, al comma 2, che “*il Bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche.*”. La centralità del Bando nella gestione di un concorso nazionale come quello di cui all'odierna trattazione è evidente, ed emerge *ex tabulas* dalla lettura della norma.

Orbene, risulta violato di riflesso, per effetto del censurato comportamento dell'Amministrazione, anche il plesso normativo di cui al D.P.R. 487/1994, con particolare riferimento alle singole norme, ivi contenute, sul Bando di concorso.

Proprio in riferimento al contenuto dispositivo di tali norme, infatti, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio ha tenuto a chiarire che: “*le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione*” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404).

Sempre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha precisato, in ordine all'interpretazione del richiamato art. 3, D.P.R. n. 487/1994: “*La P.A. è tenuta al rispetto integrale delle regole fissate nel bando, che non possono essere disapplicate nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultino non più conformi allo jus*

supervenienti” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383). Tra l’altro, tale ultima pronuncia ha valorizzato espressamente, ai fini della decisione, il principio di **tutela dell’affidamento dei concorrenti** (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 cit.).

Orbene, alla luce delle disposizioni del Bando citate (art. 8, c. 2 e c. 12) che prevedevano contestualità della prova e la possibilità del rinvio dovuto a cause di forza maggiore sopravvenute, tali da non rendere possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, una volta accertato o dato per certo che in Sardegna la prova non potesse svolgersi, **l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rinviare la prova scritta in tutta Italia (e non solo in Sardegna!) al fine di garantire e salvaguardare i principi di *par condicio* dei concorrenti, contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, buon andamento e imparzialità della P.A.**

Oppure avrebbe dovuto prevedere che la prova suppletiva di recupero per la Sardegna si tenesse entro e non oltre pochi giorni di differenza dalla data del 18.10.2018.

Ciò, viceversa, non è successo. Basti considerare che i sardi hanno recuperato in data 13.12.2018.

Il risultato della violazione perpetrata dall’Amministrazione a danno del Bando (e del ricorrente) è di facile esplicazione. I candidati (quali i sardi) che hanno sostenuto la prova in data successiva sono risultati avvantaggiati, perché:

- a. hanno usufruito di un termine ben più ampio per prepararsi sulle materie oggetto di concorso e delle prove;
- b. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione sui quadri di riferimento pubblicati, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, in data 17.10.2018 (il giorno prima della prova scritta sostenuta dai ricorrenti) dal M.I.U.R., con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell’espletamento e della corretta valutazione della prova scritta;
- c. hanno potuto comodamente calibrare la propria preparazione altresì sui quesiti, estratti e non estratti, della prova scritta del 18.10.2018, pubblicati all’indomani dello svolgimento di quella prova (orientativamente verso fine ottobre).

Quanto deciso dal MIUR ha danneggiato la posizione di concorrente del ricorrente.

Infatti, come già annotato in narrativa, mentre l’odierna ricorrente, ha sostenuto la prova scritta (non rinviata), del concorso in oggetto, in data 18.10.2018, nella sede assegnata nel territorio nazionale, va evidenziato che:

- a. in data 17.10.2018, ovvero il giorno prima della prova scritta, il M.I.U.R. ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, ai sensi

dell'articolo 8, comma 9, del Bando di concorso, con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima;

- b.* in data 31.10.2018, inoltre, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti estratti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B” e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C) e ha comunicato, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale fosse la lettera “M”.

I candidati sardi, al momento delle suesposte pubblicazioni, non ancora sostenevano la prova (per loro rinviata) e quindi, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il “recupero”, comodamente venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18.10.2018 !!!

Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, successivamente, la loro preparazione in vista della prova di “recupero” (poi fissata al 13.12.2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18.10.2018)!

Tutto ciò, ovviamente, ha influito sulla corretta attuazione del principio concorsuale di *par condicio* dei concorrenti, minandolo integralmente, alle fondamenta.

Il ricorrente, che ha sostenuto la prova in data 18.10.2018 ha subito uno svantaggio evidente per effetto delle illogiche scelte del MIUR. La disparità di trattamento si è concretizzata nei fatti dal momento che la ripetizione della prova per i candidati della Sardegna è stata fissata ben 2 mesi dopo lo svolgimento della prova da parte del ricorrente, ossia il 13 dicembre 2018.

E i sardi hanno goduto di un indubbio vantaggio essendo i quadri di riferimento identici a quelli della prova del 18.10.2018, oltre ad aver avuto modi di conoscere in anticipo tutte le problematiche *software* ed *hardware* in cui sono incorsi i candidati delle altre regioni.

Non è un caso che la media degli ammessi alla prova orali dei candidati sardi è di gran lunga superiore a quella dei candidati delle altre regioni ciò a comprova che la disparità di trattamento è risultata non solo ipotetica ma comprovata dagli esiti della prova stessa.

Tutto quanto sopra, chiaramente ha influito sulla posizione del ricorrente, la quale è stata chiaramente danneggiata a vantaggio dei candidati sardi che oggi si trovano nell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Infatti, posto quanto sopra, va rilevato infine, a scanso di ogni equivoco, in una prospettiva *de iure condito* circa le previsioni relative al concorso *de quo*, che l'art. 12 del Bando, in ordine alla graduatoria del concorso e all'ammissione al corso di formazione dirigenziale, prevede che

“all’esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all’art. 10, comma 7”. La graduatoria del concorso, insomma, sarà generale e costituita su base nazionale, sicché i candidati sardi confluiranno nella graduatoria nella quale doveva e poteva essere presente anche il ricorrente, docente che ha sostenuto la prova con 55 giorni di preparazione in meno e senza poter calibrare la propria preparazione su quadri di riferimento e quesiti estratti e non estratti!

Di qui ulteriore motivo di accoglimento del presente ricorso e di annullamento degli atti gravati.

V. V.a - CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell’Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l’operato del MIUR in riferimento all’obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l’art. 12, rubricato appunto *“trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”* statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all’Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: *“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste”.*

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (**sent. 11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostensibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale **“sussiste il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili”**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione” (ex multis, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono “verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione” (ex multis **Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010**).

Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, **Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620**) si è espressa sul punto, affermando che **“il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro”**; ragion per cui ha dichiarato **“lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso”**.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle suesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Come esposto in narrativa, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR **impediva l'accesso**, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso, e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso, da parte dei candidati, alla propria prova, ai verbali di correzione, e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di “*due o tre giorni*” dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati** – “[...] si fa presente che a partire dall'8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto l'amministrazione non ha l'obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “...nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell'interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l'accesso qualora l'attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l'amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.

Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d'aula, moduli anagrafici sottoscritti dai

candidati e quanto altro), tenuto conto dell'ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l'intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l'esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dal ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali il ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione. In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Come esposto sempre in narrativa, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, darà inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, e andrà avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio (cfr. **ALL.** calendari prova orale commissioni di concorso).

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, **mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019** nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo

tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale. Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost.** poiché ha messo il ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione ex art. 24 Cost., a ben vedere.

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

V.b - CARENZA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 E ART. 51 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35, D.LGS. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Venendo alle modalità di svolgimento della prova e delle correzioni, nell'ambito della gestione della prova, affidata dall'Amministrazione a diverse commissioni, si è prodotta una palese violazione del principio fondamentale in tema di pubblici concorsi, quello dell'**anonimato** dei candidati e delle relative prove concorsuali, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. La violazione delle norme e dei principi in tema di anonimato, di trasparenza e di imparzialità, inoltre, è stata confermata dal *modus agendi* del tutto anomalo perseguito dall'Amministrazione in riferimento ai meccanismi che dovrebbero garantire l'anonimato e che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, rappresentano prassi comune dei concorsi pubblici di rilievo quale quello in oggetto.

Sempre in riferimento al principio granitico della trasparenza delle operazioni concorsuali, quindi, va soggiunto quanto segue. Proprio il sistema *computer based*, invece che garantire la trasparenza delle operazioni, getta molte ombre sulla genuinità del concorso.

Basti pensare, quanto alla inadeguatezza del sistema informatico, anche in relazione alla regola della trasparenza delle operazioni concorsuali, che il sistema *computer based* non consente di risalire con certezza assoluta e inequivocabile alla potestà dell'elaborato, neanche (ovviamente) in sede di scioglimento dell'anonimato e di pubblicazione dei risultati.

Non vi è alcuna certezza, infatti, che i temi salvati su una penna-usb corrispondano a quelli dei relativi docenti e candidati.

Vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di avere un *report* e quindi di visualizzare (o avere copia) dell'elaborato. Terminata la prova, infatti, non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date. Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni.

A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato stampato alcun elaborato.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l'oggettività della selezione.

Questo aspetto, che inficia senza dubbio il principio granitico di trasparenza delle operazioni concorsuali, costituisce vizio evidente della prova scritta del concorso in oggetto.

Si è assistito, all'esito dell'accesso agli atti, ad un'assenza di univocità tra codice personale e prova. In sostanza il codice sorgente CINECA non consente, in modo inequivocabile, di risalire al soggetto che ha redatto l'elaborato, e soprattutto manca alcuna certezza che non siano state svolte operazioni sulla famosa pennetta sulla quale venivano caricati gli elaborati una volta definiti, in sede di prova, dai docenti.

Correlativamente, ai candidati **non è stato rilasciato alcun *report* finale, come invece è avvenuto per il concorso nelle province di Trento e Bolzano**, che avrebbe permesso di visionare ed attestare con certezza la qualità e quantità dei quesiti svolti.

Il fatto stesso che il sistema in Trentino sia stato modificato la dice lunga sulla **inefficienza dello stesso.**

Ma vi è di più.

Sta emergendo che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale) ed attinenti:

- a. anzitutto, la correzione dell'elaborato risulta non contestuale rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione: non sembra esserci stata, quindi, contestualità nella correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).
- b. inoltre, nel verbale della Commissione si afferma che *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale momento creato il verbale in formato PDF; cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto **non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni**. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Sempre in ordine alla possibile violazione dell'anonimato, occorre evidenziare che è emerso come il nome dei *files* in formato Pdf relativi alla prova pervenuti l'8/9 maggio contiene il codice fiscale, lasciando ipotizzare che il nome originario del *file* prima dello scioglimento dell'anonimato corrispondesse al **codice personale alfanumerico** anonimo assegnato ad inizio prova (non sorteggiato, come da indicazioni).

Orbene, alcuni candidati che hanno memorizzato il codice e hanno seguito al termine della prova il processo di salvataggio del *file* sulla *pen-drive* del tecnico sostengono che il nome di salvataggio della prova su *file* fosse proprio il codice personale alfanumerico.

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si potrebbe porre in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che "*nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati*" (**Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26**; cfr. anche

Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principi che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. **8421/2015**, n. **8423/2015**, n. **8424/2015**).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* (cfr. anche *infra*) predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza. **Non vi è alcuna certezza che i temi salvati su una penna-usb corrispondano a quelli dei relativi docenti.**

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato *“Reclutamento del personale”*, prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta**, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”*.

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del

provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare del ricorrente alla prova orale già fissata, nonché in ogni caso la condanna dell'Amm.ne alla riedizione della prova.

VI. INCOMPATIBILITÀ MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO RECANTE CIRCOLARE INTERNA M.I.U.R. N. 1015 DEL 22.12.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 E SS. D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 51 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35-BIS D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 39/2013. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 6 E 6 D.P.R. 62/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO.

Ancora, con riferimento ad una sottocommissione, il Prof. Angelo Francesco Marcucci (sottocommissione n. 12, Campania), non poteva prendere parte alle operazioni di correzione degli elaborati, anzi neanche poteva risultare membro di commissione, in quanto docente formatore in corsi di preparazione per il concorso da dirigente scolastico.

Infatti, come emerge dal seguente link di sito web (cfr. **ALL.**), <https://istitutostefanini.it/2017/12/01/presentazione-corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> il detto membro di Commissione, già D.T. presso l'U.s.r. Campania, risultava tra i docenti del corso di preparazione al concorso da dirigente scolastico!

Sussiste, quindi, incompatibilità tale da implicare l'invalidità delle operazioni delle commissioni e dell'Amministrazione in generale. I membri citati, pertanto, non potevano partecipare alle operazioni della sottocommissione di riferimento, ragion per cui sono invalide tutte le operazioni in ragione della **palese incompatibilità** (cfr. giurisprudenza *infra*).

Inoltre, in riferimento ad altra sottocommissione, la dottoressa Davoli, componente della sottocommissione n. 12, Lazio, anche ella ha effettuato dei corsi di formazione.

Infatti, come emerge dai documenti allegati al presente ricorso (cfr. **ALL.**), emerge che la Dott. ssa Davoli ha curato diversi eventi e corsi formativi e tenuto lezioni in ordine al profilo specifico del concorso.

Inoltre, quanto più in generale al concorso, il decreto prot. n. 1015 del MIUR datato 22.12.2017 prescrive, all'art. 2, c. 2, lett. a) e c) che *“i componenti e i componenti aggregati del Comitato Tecnico Scientifico, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o essere designati dalle Confederazioni ed organizzazioni*

sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”.

Il decreto dunque, come noto, emana disposizioni ostative sulla composizione del Comitato, alla luce delle quali è **illegittima la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che sia formato con componenti in posizione di contrasto o incompatibilità per la sussistenza di motivi di cui sopra.**

Orbene, è emerso che **in riferimento a diversi componenti del Comitato Tecnico Scientifico,** sussistono le condizioni ostative di cui alle summenzionate lettere a) e c).

Tra coloro che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico e che quindi **hanno stilato le tracce della prova scritta,** si trovano persone che non potevano esserci.

Vi sono, infatti, **commissari d'esami e formatori.**

Risulterebbe che diversi membri del Comitato abbiano svolto il ruolo, incompatibile, di formatori.

Sembra che il Dott. Marchetti Andrea abbia svolto per conto dell'Associazione Nazionale Presidi (ANP) corsi di preparazione al Concorso, che del pari la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera, autrice dei libri di preparazione a tiratura nazionale, tra cui "Concorso Dirigente Scolastico" edizioni SIMONE, e la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone, formatrice per la CISL SCUOLA Puglia, nonché scrittrice di testi per il concorso, edizioni Tecnodid, siano quindi **formatori e abbiano gestito attività o corsi di preparazione.**

Parimenti, come emerge da elenchi delle Sottocommissioni attualmente impegnate negli esami orali, vi sono diversi membri riportati anche nella lista del Comitato Tecnico Scientifico: Dott. Donatacci, Dott.Sciascia, Dott. Taverna e Dott.ssa Teti.

Come da allegato elenco dei commissari nominati per le singole sottocommissioni (cfr. **ALL.**), si rappresenta che tali, diversi membri di commissione (quelli i cui nomi sono evidenziati nell'elenco), risultando membri del Comitato Tecnico Scientifico, non avrebbero potuto essere nominati commissari.

Ciò significa in sostanza che una Commissione Tecnica Scientifica è risultata composta da formatori e quindi chi ha preparato le tracce per la prova non avrebbe dovuto farlo, trovandosi in posizione di incompatibilità.

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *“presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”*.

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi *“se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto”* e *“se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori”*.

Orbene, giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Uguualmente - come di recente affermato (T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. I, 4 settembre 2014 n. 2307) - anche l'aver intrattenuto (sia pure in passato) una relazione sentimentale con una candidata costituisce un presupposto non irragionevole per disporre la revoca della nomina di un commissario, in quanto anche tale circostanza è astrattamente idonea ad offuscarne l'immagine di indipendenza di giudizio e di terzietà.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di

tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di ***"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"*** (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

SULL'ISTANZA CAUTELARE URGENTE ANCHE

INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.

Il *fumus* traspare ampiamente dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, si tenga conto di quanto segue. Per mezzo del presente ricorso all'Autorità giurisdizionale, come chiarito, viene chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare disposta anche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., del provvedimento della Commissione del concorso relativo alla non ammissione alla prova orale del ricorrente (e di altri atti).

Le esigenze cautelari, nel caso di specie, emergono chiaramente, visto che si parla di una procedura pubblicistica di concorso tuttora in essere, nella quale è imminente lo svolgimento della prova orale. In particolare, come esposto in narrativa, l'Amministrazione si è dimostrata solerte nella fissazione delle date della prova orale, tanto che in data 29.04.2019, con insolita premura, ha provveduto a

pubblicare i calendari della prova, che hanno individuato all'uopo la data del **20.05.2019**, in diverse sottocommissioni, quale data di inizio delle prove orali.

Circostanza, questa, alla luce della quale il presente ricorso acquisisce il carattere dell'urgenza tale da non consentire la trattazione in fase collegiale cautelare e per la quale si chiede l'adozione di provvedimento cautelare urgente anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in riferimento almeno alla domanda di ammissione con riserva alla prova orale.

L'imminenza della prova orale implica la necessità di un provvedimento di ammissione con riserva ex art. 56 c.p.a., come esposto già in narrativa.

Il ricorrente, stante la carenza dei termini minimi per poter discutere il presente ricorso in fase collegiale, **si trova costretto a chiedere, *medio-tempore*, l'adozione di un provvedimento cautelare di riammissione, anche con riserva, appunto in via di cautela, alla celebranda prova orale.**

Risulta chiaro che il *periculum* è evidente nel caso di specie, in quanto l'attesa per la definizione nel merito della presente controversia pregiudicherebbe definitivamente la posizione dell'odierno ricorrente, il quale si ritroverebbe al cospetto di un concorso ormai chiuso e definitivo, con le graduatorie stilate, le nomine adottate ed i vincitori effettivamente proclamati.

La fase successiva, succitata, si svolgendo, ed è necessario che il ricorrente possa prendervi parte, visti i vizi dedotti circa la determinazione di non ammissione. La richiesta di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a., a bene vedere, è quindi ampiamente necessitata dalla situazione di specie. D'altro canto, anche sul piano del contemperamento e bilanciamento dei due interessi contrapposti, nessun pregiudizio ricorrerebbe in capo all'Amministrazione che, avendo fissato il calendario delle prove per diversi candidati, non incontrerebbe nessun problema di sorta a far sostenere la prova orale ad un candidato in più.

Le suesposte considerazioni e argomentazioni valgono anche con riferimento alla domanda di rifacimento del quesito solo parzialmente salvato (e in subordine di rifacimento della prova scritta integrale), in relazione alla quale codesto Ecc.mo TAR potrà valutare la necessità di disporre idonea cautela, ex art. 56 o art. 55 c.p.a., al fine di evitare che la pronuncia di merito possa risultare, poiché pervenuta all'esito del giudizio, e quindi in epoca di possibile conclusione delle operazioni concorsuali, *inutiliter data*.

ISTANZA ISTRUTTORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E SS. C.P.A.

In ultimo, in ordine al punteggio alto comunque ottenuto dal ricorrente, sembra chiaro che il giudizio comminato dalla commissione, inficiato dal parziale salvataggio di un quesito (cfr. *supra*), possa essere risultato non in linea con la preparazione del ricorrente, il quale, come detto, ha ottenuto un punteggio medio alto in riferimento ai quesiti (salvatisi correttamente) che sono stati

corretti dalla Commissione (cfr. scheda di valutazione e prova **ALL.**), come dedotto nel corpo del ricorso.

In aggiunta a ciò si consideri tutto quanto esposto nel motivo di ricorso n. I.b, sopra riportato, sulla manifesta irragionevolezza della motivazione.

Come altresì detto (cfr. epigrafe e conclusioni del presente ricorso), il rifacimento del quesito parzialmente salvatosi sembra opportuno (sulla scorta della giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR Lazio), ferme restando tutte le ulteriori e aggiunte richieste, anche cautelari.

All'esito del rifacimento del quesito, peraltro, si potrebbe conoscere il punteggio ottenuto dal ricorrente, valido anche al fine del raggiungimento, o meno, del punteggio di 70/100 (bastano invero solo 3 punti in più).

Ferma la censura già esposta nel punto I.b dei motivi di ricorso anche in ordine alla valutazione effettuata dalla Commissione, manifestamente irragionevole, la scrivente difesa censura l'operato e la valutazione (anche in quanto manifestamente irragionevole) emanata dalla Commissione in riferimento ai quesiti salvatisi e valutati, anche per mezzo di pareri di esperti, di cui ci si riserva in ogni caso il deposito, e la richiesta, anche in corso di causa.

Cautelativamente, sul punto, ci si riserva sin d'ora, nel caso in cui tramite il "rifacimento" il docente non dovesse raggiungere il punteggio di 70/100, e/o anche in aggiunta a questo, di voler nominare un CTU o verificatore al fine di far riesaminare la prova del ricorrente e/o di voler nominare ulteriore commissione al fine di pervenire ad una nuova valutazione della prova del ricorrente.

Visto il punteggio alto del ricorrente, già vicino al 70, a prescindere anche dal rifacimento del quesito salvatosi solo parzialmente, e in ragione del possibile raggiungimento del 70 all'esito di una mera rivalutazione, si chiede e si insiste comunque, in ogni caso, per il mezzo istruttorio della rivalutazione, anche tramite nomina CTU o verificatore, e/o tramite nomina e affidamento di incarico a nuova commissione o composizione nuova della commissione, al fine di far rivalutare la prova del docente.

Come esposto in narrativa, subito dopo aver appreso la notizia dell'esclusione dalla prova orale, l'odierna ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti relativamente all'esito della prova, ai verbali, atti e documenti inerenti l'operato della commissione.

Al cospetto dell'istanza, tuttavia, l'Amministrazione ha risposto consentendo solo l'accesso all'elaborato con le valutazioni della prova del ricorrente, il verbale di correzione e alla scheda di valutazione, rigettando la richiesta di accesso a tutte le altre domande esperite sul punto dal ricorrente, dopo aver addotto pretestuosa esigenza di differimento all'esito del procedimento concorsuale (**ALL.**).

Ciò posto, sembra opportuno, nel diniego dell'Amministrazione sul punto, che nei confronti della resistente venga disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 63, c. 2 c.p.a., un ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, ovvero in subordine, ove ritenuto maggiormente adeguato, una verifica d'ufficio ai sensi dell'art. 63, c. 4, e dell'art. 66, c.p.a, nominando all'uopo un verificatore, al fine di ottenere la documentazione anelata e richiesta ma non posta a disposizione della candidata da parte dell'Amministrazione, e in particolare tutti i documenti relativi alla commissione di riferimento, elaborati e valutazioni degli altri candidati ivi corretti, nonché ogni documento di rilievo connesso. Sul punto si spiega pertanto **domanda istruttoria** a codesto Ecc.mo TAR (cfr. *infra*).

EVENTUALE DOMANDA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove codesto Ecc.mo Collegio e l'Ill.mo Presidente dovessero ritenere opportuno, si formula domanda di notifica per pubblici proclami. Essendo diversi i candidati ammessi alla prova orale, e risultando difficile conoscere i recapiti e le residenze di ognuno, il sottoscritto chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notifica per pubblici proclami, anche mediante la tecnica della pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione, ove occorra.

Ecc.mo Presidente del T.A.R. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. Vincenzo Iacovino, quale procuratore e difensore del ricorrente compiutamente individuata in epigrafe, attrice nel procedimento da instaurare davanti al T.A.R. come da atto sopra riportato, chiedendo di disporre e ordinare, ove occorra, la notifica per pubblici proclami nella modalità ritenuta più opportuna.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato, nelle qualità di cui in premessa, solo ove ritenuto necessario,

PROPONE ISTANZA

all'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, *contrariis reiectis*:

- 1) In via principale, nel merito, *annullare*, previa sospensione cautelare disposta anche *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*, i provvedimenti e gli atti gravati e individuati meglio in epigrafe;
- 2) In via principale, nel merito e in via cautelare, *condannare* l'Amministrazione, previa idonea cautela disposta anche *inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.*, a procedere alla riammissione, anche con riserva, e/o alla convocazione dell'odierna ricorrente al fine dell'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso, **imminente e in corso**, anche in coda al calendario

predisposto dal MIUR, e comunque con modalità tali da garantire il rispetto del termine di almeno venti giorni prima per la convocazione della candidata, previsto dall'art. 9, c. 7 del Bando di concorso;

- 3) In via principale, in via cautelare ai sensi dell'art. 56 c.p.a., quindi, vista l'imminenza delle prove orali tale da non consentire la trattazione del ricorso neanche alla prima udienza camerale collegiale, riammettere (anche con riserva ove ritenuto necessario) in modo integrale il ricorrente alla procedura di concorso, e procedere dunque alla riammissione del ricorrente, anche con riserva, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla prova orale il cui svolgimento è imminente, mediante convocazione del ricorrente per l'effettivo e legittimo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto, anche in coda al calendario predisposto dal MIUR, e comunque con modalità tali da garantire il rispetto del termine di almeno venti giorni prima per la convocazione della candidata, previsto dall'art. 9, c. 7 del Bando di concorso;
- 4) In via subordinata, in via cautelare, disporre l'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e *ad hoc* per il ricorrente, ai sensi dell'art. 56 e/o art. 55 c.p.a., e sempre per la integrale riammissione della medesima alla procedura di concorso, e comunque con modalità tali da garantire il rispetto del termine di almeno venti giorni prima per la convocazione della candidata, previsto dall'art. 9, c. 7 del Bando di concorso;
- 5) In via cautelare adottare comunque ogni più opportuno provvedimento cautelare, ove necessario, e ove occorra, ivi incluso ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di effettivo svolgimento della prova orale da parte del ricorrente e/o fino alla riammissione in concorso della medesima, sempre previa idonea cautela *ex art.* 56 c.p.a.;
- 6) In ogni caso, in conformità con le deduzioni del ricorso, e solo nel caso in cui codesto Ecc.mo TAR non ritenga opportuno ammettere all'orale il ricorrente con assorbimento della pregressa fase del concorso, condannare l'Amministrazione, previa sospensione e/o idonea cautela anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a., alla riedizione o rifacimento del quesito salvatosi parzialmente e in riferimento al quale la Commissione ha attribuito il punteggio di soli 6,50 punti in luogo del maggiore punteggio che avrebbe potuto attribuire.

Si chiede, pertanto, in ogni caso, anche previa idonea cautela, di disporre la riedizione o il rifacimento del solo quesito salvatosi parzialmente, in favore del ricorrente, ove dal TAR ritenuta necessaria tale riedizione o rifacimento.

- 7) In mero subordine rispetto alla domanda di cui sopra, sempre quale domanda in ogni caso posta all'attenzione dell'Ecc.mo TAR adito, e sempre nel caso in cui il TAR non ritenga opportuno ammettere solo all'orale il ricorrente con assorbimento della pregressa fase del concorso (domanda

principale), si chiede di disporre e condannare il MIUR alla riedizione o al rifacimento della prova scritta integralmente, in favore del ricorrente.

8) In via istruttoria, ci si riserva, inoltre, all'esito del rifacimento del quesito (o della prova) e/o anche a prescindere dal rifacimento, come dedotto nel corpo del ricorso nella sezione precipua, visti i vizi di ragionevolezza della valutazione e l'alto punteggio ottenuto dal ricorrente, la domanda di rivalutazione della prova scritta del ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione, e/o anche previo incombenza istruttorio (CTU), nei sensi di cui nel corpo dell'atto.

9) Con vittoria di spese, diritti, onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario. Si dichiara che il contributo unificato per la presente è pari ad euro 325 vertendosi in materia di pubblico impiego.

In via istruttoria, si domanda di accogliere le richieste istruttorie segnalate nell'apposito spazio del ricorso (cfr. *supra*).

Roma, 24 maggio 2019

Avv. Vincenzo Iacovino